



VH ITALIA

ASSICURAZIONI

CONDIZIONI INDIVIDUALI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE LINEA STANDARD

Ed. Aggiornata al 02/2025

ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

AGEVOLATA DA CONTRIBUZIONE PUBBLICA

SET INFORMATIVO COMPOSTO DA:

- **DIP DANNI**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI**
- **CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE**
COMPRESIVE DI GLOSSARIO
- **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ASSICURAZIONE SULLE RESE VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Documento informativo concernente il prodotto assicurato relativo a polizze di assicurazioni agevolabili con contribuzione pubblica e connesse polizze integrative non agevolabili

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG

SEDE SECONDARIA ITALIA

Impresa con sede legale in un altro Stato membro ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. I.00047, cod. D864R



PRODOTTO: CGA-2025-IND-ST-AG

Ed- 02/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (PGRA)



Che cosa è assicurato?

La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili, causate dalle seguenti avversità:

- **Catastrofali:** Gelo/Brina, Alluvione, Siccità;
- **Frequenza:** Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;
- **Accessorie:** Colpo di Sole, Vento Caldo, Ondata di Calore e Sbalzo Termico.

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

PRINCIPALI ESCLUSIONI:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- danni conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane, bradisismo ecc.
- qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale nel territorio nazionale



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in corso di contratto.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori

**Quando e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato dal contraente alla data contrattualmente convenuta in polizza assicurativa mediante bonifico bancario.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia nel pieno rispetto degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversità Grandine e Vento Forte;
- a partire dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica per l'avversità Gelo/Brina;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica per l'avversità Siccità;
- a partire dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le Altre Avversità.

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia cessa alla maturazione commerciale del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.

**Come posso disdire la polizza?**

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

**ASSICURAZIONE SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA'
ATMOSFERICHE**

**DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI
(DIP AGGIUNTIVO DANNI)**



PRODOTTO: CGA-2025-IND-ST-AG

Ed. 02/2025 il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Scopo:

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP DANNI), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio, le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, Viale del Commercio 47, 37135 Verona (VR), è una società facente parte del Gruppo Vereinigte Hagelversicherung VVaG, il quale ha la propria sede legale in Wilhelmstrasse, 25, 35392 Giessen (Germania) ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza tedesca BaFin preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento a far data dal 16.06.2004, ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Viale del Commercio 47, 37135 Verona

Vereinigte Hagelversicherung VVaG è iscritta all'Albo Imprese IVASS nella seguente sezione:

Elenco I dal 03.01.2008 al n. I.00047. Sito internet della società: www.vereinigte-hagel.net/it/start/.

E-mail: info@vh-italia.it; PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it; Recapito telefonico: 0458062100

Sulla base dell'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad € 71.140.536,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad € 32.776.841,00

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è pari al 362,3 % (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa si invia a consultare il seguente sito al link: <https://www.vereinigte-hagel.net/de/service/geschaeftsbericht/>

Al Contratto si applica la Legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato. Il ricorso a tale strumento assicurativo risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni dovute ad eventi atmosferici avversi. Gli Imprenditori Agricoli possono stipulare polizze assicurative AGEVOLATE per la copertura dei rischi aziendali. Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo agli agricoltori che abbiano stipulato polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione del rischio in agricoltura, documento approvato annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e redatto con i rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola, che riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. Catastrofali, frequenza ecc.) nonché una serie di combinazioni degli stessi che l'agricoltore deve obbligatoriamente sottoscrivere per usufruire della agevolazione.

L'assicurato, al solo fine di non perdere il finanziamento pubblico, ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell'azienda agricola insistente sul medesimo comune.

Tale assicurazione è operante al superamento di una soglia di danno pari al 20% della produzione assicurata, superato il quale il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti. L'assicurato può integrare al contratto agevolato, anche una copertura assicurativa

NON AGEVOLATA SOTTO SOGLIA, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Tra le principali caratteristiche delle coperture non agevolate vi è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'indennizzo dei danni sottosoglia causati dalle avversità contrattualmente previste. L'assicurato che ha sottoscritto con la Compagnia un contratto agevolato e/o un contratto non agevolato sottosoglia può altresì sottoscrivere un CERTIFICATO NON AGEVOLATO INTEGRATIVA DI PREZZO volto ad integrare i valori assicurativi oltre il valore massimo contributivo. Tale integrazione potrà estendersi al valore assicurato complessivo di tutte le partite o limitarsi ad alcune di esse purché ciò sia espressamente desumibile dal certificato stesso. Anche in questo caso il premio è a totale carico dell'assicurato. Ciascun certificato agevolato, non agevolato sottosoglia e non agevolato integrativa di prezzo, richiama vicendevolemente al suo interno l'identificativo degli altri titoli con i quali costituisce rischio comune



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: *Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni*



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni sono esclusi i danni causati da:

- a) cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- c) Carente manutenzione della rete scolante;
- d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- f) incendio;
- g) allettamento per eccesso di concimazione e/o mancata esecuzione di pratiche di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati;
- h) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- j) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all'indisponibilità di macchine raccogliatrici ecc.);
- m) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per Eccesso di Pioggia anche dovuta al ruscellamento del prodotto assicurato;
- n) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- o) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari e/o trattamento con prodotti fitotossici,
- p) danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga.
- q) Cracking per quanto concerne il prodotto Melograno.

Per quanto concerne la garanzia "Eccesso di Pioggia" costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

- r) Cracking: fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;
- s) Marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali
- t) Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla data di semina;
- u) effetti meccanici causati da nubifragio e precipitazioni di particolare intensità limitatamente alle produzioni (da granella o biomassa o insilaggio) di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza Erbai da graminacee, Erbai da biomassa, Sorgo da biomassa o sorgo da insilaggio
- v) Asfissia radicale che determina la morte della pianta per tutti i prodotti.
- w) minor produzione/resa imputabile a scompensi fisiologici conseguenti al manifestarsi dell'evento Eccesso di Pioggia ad esclusione delle produzioni arboree, cereali a paglia, leguminose e riso.

Per quanto concerne le garanzie "Colpo di Sole", "Vento Caldo" e "Ondata di Calore", costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allessature a carico del prodotto assicurato.

Per quanto concerne la **FRANCHIGIA**:

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, con franchigia fissa mai inferiore del 30%,20%,15%,10%,5% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica franchigia mai inferiore al 30% fissa.
- Per le avversità Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto.

Per quanto concerne lo **SCOPERTO**:

L'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.

SCOPERTO PER TUTTE LE PRODUZIONI CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO

Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 10% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della liquidazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto, saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

Per quanto concerne il **LIMITE D'INDENNIZZO**: L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata, ed è espressamente riportato nel contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli



Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico dell'assicurato

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede secondaria Italia, 37135 Verona (VR), Viale del Commercio 47. E-mail: reclami@vh-italia.it. C.A ufficio Compliance. La risposta verrà data nel termine massimo di 45 giorni.

ALL'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98) **OBBLIGATORIO PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA**

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. **FACOLTATIVA**

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE L'assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla società potrà richiedere l'espletamento della perizia d'appello secondo le modalità e con gli effetti convenuti

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto A seconda della tipologia di soggetto che sostiene il pagamento del premio si applicano le disposizioni del Testo Unico sulle Imposte di cui al DPR 917/1986



VH ITALIA

**CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI
ASSICURAZIONE
POLIZZA INDIVIDUALE AGEVOLATA SULLE
RESE
LINEA STANDARD**



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



Il presente fascicolo delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE è composto da:

GLOSSARIO	4
DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI	10
AVVERSITA' CATASTROFALI	11
AVVERSITA' DI FREQUENZA	12
AVVERSITA' ACCESSORIE	13
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI	14
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE UVA DA VINO	20
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	21
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA	21
Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	21
Art. 3 – ESCLUSIONI	23
Art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA	24
Art. 5 – COMPILAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE	24
Art. 6 – SOMMA ASSICURATA	25
Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	25
Art. 8 – PREMIO	26
Art. 9 – SOGLIA	26
Art. 10 – FRANCHIGIA LIMITE DI INDENNIZZO E SCOPERTO	27
Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA	27
Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)	27
Art. 13 – RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA	28
Art. 14 – DENUNCIA DI DANNO	28
Art. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO	29
Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	29
Art. 17 – MANDATO DEL PERITO	30
Art. 18 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA	30
Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE	32
Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA	33
Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI	33
Art. 22 – PERIZIA D'APPELLO	34
Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO	34
Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO	35
Art. 25 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	35
Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	35
Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI	35
Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO	35
Art. 29 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO	35
Art. 30 – FORO COMPETENTE	36
Art. 31 – NORME DI LEGGE	36
Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	36
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE LINEA STANDARD	37
Art. 1 – ACTINIDIA	38
Art. 2 – ALBICOCHE, CACHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, CILIEGIE	40
Art. 3 – FRAGOLONI, FRAGOLINE DI BOSCO	44
Art. 4 – PICCOLI FRUTTI – MIRTILLI, MORE, LAMPONI E RIBES	46
Art. 5 – MELOGRANO	47
Art. 6 – MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE	48
Art. 7 – UVA DA TAVOLA	50
Art. 8 – UVA DA VINO	51
Art. 9 – OLIVE DA OLIO	55



Art. 10 – OLIVE DA TAVOLA	56
Art. 11 – POMODORI E POMODORINI DA INDUSTRIA.....	57
Art. 12 – POMODORI DA TAVOLA (DA MENSA PER CONSUMO FRESCO)	59
Art. 13 - FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO, FRUMENTO TENERO DA SEME E FRUMENTO DURO DA SEME	61
Art. 14 –FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA O BIOMASSA	62
Art. 15 – RISO.....	63
Art. 16 – MIGLIO, AVENA, QUINOA, FARRO, SEGALE, TRITICALE, GRANO SARACENO e TRITORDEUM	64
Art. 17 - ORZO DA GRANELLA E ORZO DA SEME.....	65
Art. 18 – SORGO DA GRANELLA	66
Art. 19 – SORGO DA BIOMASSA E SORGO DA INSILAGGIO.....	67
Art. 20 – MAIS DA SEME.....	68
Art. 21 – MAIS DA GRANELLA.....	69
Art. 22 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (Silo Mais) – MAIS DA PASTONE – MAIS DA BIOMASSA	71
Art. 23 – MAIS DOLCE	74
Art. 24 – SOIA E SOIA DA SEME.....	75
Art. 25 - SOIA EDAMAME.....	76
Art. 26 – PISELLI.....	77
Art. 27 – FAGIOLI E FAVE.....	80
Art. 28 – FAGIOLINI - FAGIOLINI DA INDUSTRIA.....	81
Art. 29 – CECI – CICERCHIE - LENTICCHIE E FAVINO	83
Art. 30 – BARBABIETOLE DA ZUCCHERO	83
Art. 31 – INSALATE, RADICCHI DA MENSA	85
Art. 32 – BIETOLE DA COSTE e SPINACI DA MENSA.....	86
Art. 33 – PORRO PIANTA.....	87
Art. 34 – CIPOLLE, CIPOLLINE, AGLIO E SCALOGNO.....	88
Art. 35 – CAVOLO (Cavolfiori, Cavoli cappucci, Verza, Cavolo nero)	90
Art. 36 – CETRIOLI e ZUCCHINE DA MENSA	91
Art. 37 – MELANZANE.....	93
Art. 38 – PEPERONI E PEPERONCINO PICCANTE	94
Art. 39 – CAROTE DA MENSA, RAPE E BARBABIETOLE DA MENSA.....	96
Art. 40 – SEDANO	97
Art. 41 – ASPARAGI	98
Art. 42 – PATATE	98
Art. 43 – ARACHIDI.....	99
Art. 44 - COCOMERI E MELONI	101
Art. 45 – ZUCCHE.....	103
Art. 46 – PIANTE PORTA-SEME	105
Art. 47 – COLZA	106
Art. 48 - GIRASOLE.....	106
Art. 49 - ERBAI DA GRAMINACEE – ERBAI DA BIOMASSA	107
Art. 50 – LINO DA FIBRA E CANAPA DA FIBRA	109
Art. 51 – PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (Talee di porta innesti di vite).....	109
Art. 52 – VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e Franche di vite in vivaio)	111
Art. 53 – VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio).....	113
Art. 54 – NESTI DI VITE CERTIFICATI	114
Art. 55 LUPPOLO	116
Art. 56 LAVANDA.....	116
Art. 57 BASILICO	117
Art. 58 PIOPI A DIMORA	118
Art. 59 - CLAUSOLA DI CHIUSURA	118

Bibliografia BBCH	119
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	120
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	122

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

ANTERISCHIO:	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ALLETTAMENTO	Ripiegamento dei culmi/fusti delle piante erbacee causato dall'azione meccanica delle avversità in garanzia
APPEZZAMENTO:	Porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.
ASSICURATO:	La persona fisica o giuridica, contraente per proprio conto, le cui produzioni sono oggetto di assicurazione.
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO:	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA:	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, compreso il loro contenuto ed il bestiame, beni strumentali, allevamenti, ove si attua l'attività agricola, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA/RELAZIONE DI PERIZIA:	<p>Il documento che riporta i risultati di perizia.</p> <p>Esso può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di constatazione (Trattasi di una perizia volta a constatare e a rendere edotto l'assicurato della situazione del bene assicurato in quel dato momento senza però procedere alla quantificazione definitiva del danno); - definitivo (Trattasi della perizia volta alla quantificazione definitiva del danno quantitativo e/o qualitativo. Tale perizia terrà conto, se presente, del bollettino di constatazione precedentemente rilasciato). <p>Il bollettino di campagna/relazione di perizia, se redatto in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale, se redatto, invece, in formato cartaceo, dovrà essere sottoscritto con firma autografa.</p>



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	<p>L'adesione alla polizza collettiva che contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno, della franchigia; - l'indicazione circa la presenza di polizze integrative non agevolate ed eventuale integrativa di prezzo; - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel piano assicurativo individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 503/1999; - l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione; <p>Tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura.</p>
CARENZA TEMPORALE	Periodo di tempo in cui la copertura assicurativa, pur essendo notificata alla compagnia, non è operante. Il periodo di carenza varia a seconda dell'evento atmosferico assicurato.
COLTURA IRRIGUA:	Coltivazione che beneficia dell'irrigazione sia regolare che di soccorso. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione.
COMPAGNIA:	L'Impresa di Assicurazione Vereinigte Hagelversicherung VVaG, sede secondaria Italia
CONTRAENTE:	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la polizza di assicurazione ed a cui, in generale, fanno riferimento gli obblighi che derivano dalla stessa.
CRACKING:	Fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide della buccia che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici e il frutto.
DIP DANNI:	Documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo.
DIP AGGIUNTIVO DANNI:	Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni.
DISTRIBUTORE	Qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione.
DOCUMENTO INFORMATICO	La rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata da D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
EMERGENZA:	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FASE FENOLOGICA:	Stato specifico del ciclo vitale di un organismo vivente identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale e comportamentale, indotto dalla maturazione stagionale, delle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
FITOPATIA:	Qualsiasi malattia della pianta.



FIRMA DIGITALE	Particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
FIRMA ELETTRONICA – FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA) – FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ)	Firme definite dall’art. 3.1 punti 10,11 e 12 del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014.
FRANCHIGIA:	La parte di danno espressa in punti percentuali esclusa dall’indennizzo.
GEOREFERENZIAZIONE:	Tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali.
IMPRENDITORE AGRICOLO:	Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni, ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1307/2013
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
INDICE SPEI	Descrive in che misura il bilancio idrico devia dalla media pluriennale nell’ultimo mese o in periodo più lunghi
INNESTO TALEA	Unione di 2 bionti con formazione del callo di cicatrizzazione che consente il normale flusso linfatico tale da consentire la formazione di un germoglio vitale sul nesto.
INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	Qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa
IRRIGAZIONE:	Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati ed in tempi opportuni ai fini di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
IVASS:	L’Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’Ivass svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese ed assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la L. 135/2012, a decorrere dal 01.01.2013, l’Ivass è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’Isvap.
LIMITI ASSUNTIVI:	Quantitativi massimi di Prodotto espressi in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o numero di piante assicurabili per ettaro o valore massimo assicurabile per unità di superficie.
LIMITE DI INDENNIZZO:	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
MANCATA RESA / MANCATA PRODUZIONE	È la differenza tra la resa assicurata (produzione assicurata) o la resa indennizzabile (produzione indennizzabile) e la resa effettiva (produzione effettiva) risultante al momento del



	raccolto, da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale.
NOTIFICA	Comunicazione alla società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato alla stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista dalla società. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, Comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate, quantitativi e superfici.
OSSERVAZIONE	Annotazione che il perito riporta nel bollettino di campagna/relazione di perizia al fine di evidenziare situazioni tecniche significative ed utili per un eventuale sinistro successivo.
PARTITA:	La Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun Appezzamento situato in un medesimo Comune.
PERIZIA D'APPELLO	Controllo ulteriore effettuato su richiesta dell'assicurato in caso di mancata accettazione delle risultanze di perizia. Esso consta di due fasi: una prima fase volta alla revisione di perizia che prevede la partecipazione del perito nominato dalla Compagnia e di quello nominato dall'assicurato. Una seconda fase eventuale, da tenersi solo in caso di mancato accordo, ove si procede alla nomina del terzo perito in accordo tra i due periti. In tale fase si attua un'ulteriore e definitiva revisione della perizia e le decisioni vengono prese a maggioranza.
PERIZIA IN DUE FASI	Procedura straordinaria ed eventuale per la determinazione del danno. Essa consta di 2 fasi: la prima da effettuarsi antecedentemente alla raccolta e la seconda a raccolta avvenuta. Tale procedura, che in entrambe le fasi si chiude con l'emissione di un bollettino/relazione di perizia definitiva, trova applicazione qualora il perito ritenga di dover effettuare una verifica successiva per confermare o aumentare il danno rilevato in prima fase. Il bollettino/relazione di perizia rilasciato in seconda fase sostituisce il precedente.
PERIZIA NEGATIVA	Impossibilità di eseguire la perizia a causa di determinati motivi specificatamente indicati nella relazione di perizia.
PIANO DI COLTIVAZIONE	Documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (PGRA):	Piano di Gestione dei rischi in agricoltura emanato con apposito D.M. del MASAF vigente per l'anno in cui si stipula la polizza.
PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO	Elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale. Che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative.
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali, la Polizza d'Assicurazione e tutte le Appendici sottoscritte dalle parti per completarla e/o modificarla.
POLIZZA COLLETTIVA	Documento che prova l'assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Compagnia ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le



	norme contrattuali (derogando, se necessario, alle condizioni di assicurazione) valide per gli stipulandi Certificati di Assicurazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE:	Documento debitamente sottoscritto dall'Assicurato, contenente la dichiarazione della Produzione Aziendale che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alla stessa inerente.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE (stato provvisorio)	Documento costituente la prima versione del titolo assicurativo, contiene l'impegno a sottoscrivere e perfezionare la Polizza di Assicurazione definitiva avanti il suo completamento. Tale documento contiene i dati provvisori (valori, superfici, rischi assicurati, quantitativi, superfici, ubicazione comunale del rischio e premio provvisorio) in attesa di essere confermati o modificati. Tale documento costituisce titolo contrattuale.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
PREZZI UNITARI:	Valori espressi in euro per unità di prodotto oggetto di garanzia.
PRODOTTO:	Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al PGRA, indicate nella Polizza d'Assicurazione.
PRODUZIONE:	Le quantità di Prodotto, espresse in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o in numero di pezzi o piante. Trattasi del risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo Comune.
PRODUZIONE ASSICURATA:	La produzione oggetto di garanzia riportata nel documento contrattuale e riferita all'intero ciclo produttivo.
PRODUZIONE EFFETTIVA:	È la produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta.
PRODUZIONE INDENNIZZABILE:	È la produzione potenziale dell'annata, o la produzione assicurata (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
PRODUZIONE POTENZIALE	Capacità produttiva massima della coltura oggetto di garanzia per il ciclo produttivo di riferimento. Tale produzione può risultare maggiore o minore rispetto all'assicurata.
PRODUZIONE IRRISARCIBILE	Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la produzione indennizzabile.
RIDUZIONE PROPORZIONALE	Quando, a causa del verificarsi di eventi diversi da quelli garantiti , o garantiti ma non operanti , purchè in assenza di dolo dell'assicurato, il valore della produzione assicurata inizialmente indicato nel certificato dovesse diminuire, l'assicurato purchè ne faccia richiesta secondo i termini e modi previsti nelle condizioni, può ottenere la riduzione proporzionale del premio. Tale riduzione non trova applicazione avanti la mancata richiesta di riduzione nei termini contrattuali. In tal caso la compagnia in sede di perizia ridurrà il valore della produzione assicurata per ricondurlo all'effettivo valore reale della produzione su cui verrà calcolato l'eventuale indennizzo. Il premio, in assenza della suddetta richiesta da parte dell'assicurato è sempre dovuto per intero.
RISERVA:	Annotazione che il perito riporta nel Bollettino di campagna/relazione di perizia ogni qualvolta riscontra una



	situazione diversa da quanto previsto nel contratto di assicurazione. La riserva viene espressa in favore della Società di Assicurazione.
RUGGINOSITA':	Lesioni istologiche superficiali causate dal Gelo, interessanti l'epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.
SCOPERTO:	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA:	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
SET INFORMATIVO	L'insieme dei documenti che sono predisposti dalla Compagnia, consegnati al contraente-assicurato prima della sottoscrizione del contratto e pubblicati nel sito internet dell'impresa.
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOMMA ASSICURATA:	Valore della Produzione indicata sulla Polizza di assicurazione.
SOCIETA':	L'Impresa Assicuratrice
SOGLIA:	Limite del 20% di danno risarcibile a termini di polizza, come previsto dal PGRA. Il superamento di tale limite è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo.
STANDARD VALUE	Sono i valori unitari (per ettaro) standard per prodotto e ambiti geografici (comunale/provinciale/regionale o nazionale) stabiliti nel PGRA dell'anno.
TRAPIANTO:	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VALORE DELLA PRODUZIONE:	Somma espressa in euro ottenuta moltiplicando la Produzione per il prezzo unitario del Prodotto.
VARIETA':	Insieme di piante produttive, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da Vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., IGP, DOP.

DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI

Premesso che:

- gli effetti degli eventi in garanzia devono essere riscontrati, escluso l'evento *Grandine*, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- gli eventi in garanzia devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.



Nel caso di evento siccità, l'indennizzo verrà erogato esclusivamente avanti la presentazione di apposito documento, rilasciato da Consorzio di bonifica o Consorzi irrigui ed altri enti a ciò preposti, attestante l'impossibilità di procedere con le pratiche colturali irrigue a causa del depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico. Il documento dovrà, inoltre, esplicitare per quali porzioni territoriali esso trova applicazione.

Ad integrazione di quanto suddetto, esclusivamente per i prodotti che prevedono la pratica irrigua, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sulla Polizza di Assicurazione, la garanzia siccità è efficace esclusivamente a seguito di:

- **esaurimento di invasi o bacini artificiali o insufficienti precipitazioni;**
- **provvedimenti formalizzati e certificati dai consorzi di bonifica che impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.**



Nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI

GARANZIA	DESCRIZIONE	SIGLA (presente su certificato)
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0° gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. La copertura per l'evento gelo concerne esclusivamente il gelo primaverile da intendersi quello manifestatosi dal 01/01 al 21/06 dell'anno in corso.	GB
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.	
ALLUVIONE:	Calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.	AL
SICCITA':	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo – calcolata su una serie storica di almeno trent'anni – attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI -3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.	SI



AVVERSITA' DI FREQUENZA

GARANZIA	DESCRIZIONE	SIGLA (presente su contratto)
GRANDINE:	Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.	GR
ECESSO DI PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da: - <u>precipitazioni prolungate</u> : intendendo per esse le piogge che eccedono per oltre il 50% e di almeno 80 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l'evento denunciato, calcolata considerando i dati <i>meteorologici</i> degli ultimi 5 (cinque) anni, relativa all'arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l'evento dannoso denunciato; - <u>precipitazioni di particolare intensità</u> : intendendo per esse la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 (tre) giorni consecutivi; - <u>nubifragio</u> : intendendo per esso la precipitazione di breve durata, caratterizzata da una intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco di 3 ore, e da una violenza tale da causare danni meccanici diretti al prodotto assicurato.	EP
ECESSO DI NEVE:	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.	EN
VENTO FORTE:	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h-14m/s), sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti del <i>Vento Forte</i> sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.	VF



AVVERSITA' ACCESSORIE

GARANZIA	DESCRIZIONE	SIGLA (presente su contratto)
VENTO CALDO:	(Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che, per durata e/o intensità, arrechi effetti negativi al prodotto.	VC
SBALZO TERMICO:	Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori a 0°C che, per durata e/o intensità, arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.	ST
COLPO DI SOLE:	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40° C, che provochino scottature al prodotto assicurato.	CS
ONDATA DI CALORE:	Periodo di tempo prolungato per almeno 7 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore ai 40° tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.	OC

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI

Agli effetti della quantificazione del danno, tra le parti si conviene di attribuire, ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno, il seguente significato convenzionale:

TRAUMA: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato da eventi atmosferici

I traumi si classificano:

- 1) **in base alla tipologia;**
- 2) **in base alla superficie (lunghezza e profondità),**
- 3) **in base alla frequenza.**

1) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA TIPOLOGIA

LESIONE: per quanto concerne le pomacee, drupacee e ortaggi consiste in un trauma che comporta la rottura dell'epidermide che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Per quanto concerne gli astoni, la lesione è un trauma che comporta la rottura della corteccia senza interessare il midollo centrale. Limitatamente alle pomacee e alle drupacee rientra nel concetto di lesione anche il cracking.

AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti. Limitatamente al caso di maggiorazione del danno di qualità sui tralci fruttiferi, qualora prevista nelle condizioni speciali, per ammaccatura si intende qualsiasi percossa subita dal tralcio che ne determini la contusione dei tessuti senza rottura dell'epidermide.

DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO: trauma che può presentarsi sottoforma di:

- **RUGGINOSITÀ, IMBRUNIMENTO, ARROTATURA, ABRASIONE:** traumi superficiali, interessanti l'epidermide, riparati poi da successivi processi di suberificazione;
- **CINGHIATURA:** anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a traumi superficiali;
- **SCOTTATURA:** traumi superficiali causati dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo,

ONDULAZIONE: fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da traumi che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.

LACERAZIONE: per quanto concerne gli astoni si tratta di fessurazione/spaccatura interessante la corteccia che si estende fino al midollo.

FRUTTO DISTRUTTO: si considerano distrutti i frutti i cui traumi, ne fanno ritenere azzerato il valore mercantile. Si considerano, altresì, distrutti i frutti che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti a traumi da avversità atmosferiche



LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

LESIONE NON RIPARATA: si considera non riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo non risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

FRUTTO ILLESO: si considera illeso il frutto che non ha subito traumi, o che ha subito traumi talmente irrilevanti da non aver alterato il valore mercantile del frutto.

COMPROMISSIONE DELL'EMBRIONE (GHERIGLIO): si considera compromissione il trauma che comporta la rottura del gheriglio e ne determina un suo errato o mancato sviluppo.

MACCHIATURA (leguminose): si considera macchiatura il trauma che comporta un'alterazione cromatica dell'epicarpo del frutto o del tegumento del seme.

2) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA SUPERFICIE

LESIONE: trauma che comporta la rottura dell'epicarpo e può suddividersi in:

- **LESIONE LIEVE:** lesione con superficie pari o inferiore a 12 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
- **LESIONE MEDIA:** lesione con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm,
- **LESIONE NOTEVOLE:** lesione con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.

Per **ciliegie, pomodorino da industria e da mensa, olive da olio e da tavola** a frutto piccolo

- i valori delle si considerano ridotti di ½.

Per **albicocche** e le **susine**

- I valori delle lesioni si considerano ridotti di ¼.

Per **cachi** e **fichi**

- **LESIONE LIEVE:** quando risulta interessato, tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **LESIONE MEDIA:** quando risulta interessato, tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo,
- **LESIONE NOTEVOLE:** quando risulta interessata, tutta o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti

- **AMMACCATURA MINIMA:** trauma dell'epicarpo e senza alterazione cromatica con dimensione in superficie e/o in profondità non superiore ad 1 mm;



- AMMACCATURA LIEVE: trauma con superficie pari o inferiore a 12 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm;
- AMMACCATURA MEDIA: trauma con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm,
- AMMACCATURA NOTEVOLE: trauma con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm.

DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto

- DEFORMAZIONE LIEVE: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- DEFORMAZIONE MEDIA: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto;
- DEFORMAZIONE GRAVE: quando la superficie interessata dal fenomeno è superiore ad 1/3 di quella del frutto.

ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura)

- TRACCIA: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
- LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto,
- NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

ONDULAZIONE: fenomeno, rilevabile, di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da traumi che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica.

- TRACCIA DI ONDULATO: non più di un trauma lieve;
- ONDULATO LIEVE: quando la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto;
- ONDULATO MEDIO: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto;



- ONDULATO NOTEVOLE: quando la superficie interessata dal fenomeno supera $\frac{1}{4}$ della superficie del frutto.

Classificazione per il prodotto Astoni di frutta e Vivai di vite

LESIONE: trauma che comporta la rottura della corteccia senza interessare il midollo centrale

LACERAZIONE: fessurazione/Spaccatura interessante la corteccia che si estende fino al midollo centrale. Ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate. Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da cm.50 per tutta la lunghezza dell'astone.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm. 50 a cm. 100 per il Pero;
- cm. 50 a cm 110 per il Melo.

Classificazione per la frutta guscio:

COMPROMISSIONE LIEVE= quando il trauma si estende fino a $\frac{1}{4}$ del gheriglio

COMPROMISSIONE GRAVE= quando il trauma si estende da $\frac{1}{4}$ fino ad $\frac{1}{2}$ del gheriglio

3) CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FREQUENZA

Per tutti i prodotti purché non diversamente stabilito:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione, lieve, media o notevole;
- QUALCHE LESIONE: da 2 a 4 lesioni lievi, fino a 3 lesioni se medie e/o notevoli;
- PIU' LESIONI: da 5 a 9 lesioni lievi; da 4 a 7 lesioni se medie e/o notevoli,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 9 lesioni lievi; oltre 7 lesioni se medie e/o notevoli.

Per pomacee:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione minima, lieve, media o notevole;
- QUALCHE LESIONE: fino a 3 lesioni se lievi, medie e/o notevoli;



- PIU' LESIONI: da 4 a 7 lesioni se lievi, medie e/o notevoli,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli.

Per cocomeri e meloni:

- QUALCHE LESIONE: fino a 4 lesioni;
- PIU' LESIONI: oltre 4 lesioni.

Per viti madri:

- SINGOLA LESIONE: unica lesione;
- QUALCHE LESIONE: fino a 3 lesioni;
- PIU' LESIONI: da 4 a 6 lesioni,
- NUMEROSE LESIONI: oltre 6 lesioni.

Per tutti i prodotti per i quali vi è il richiamo in tabella:

- QUALCHE AMMACCATURA: da 2 a 4 ammaccature minime e/o lievi, fino a 3 ammaccature, se medie e/o notevoli;
- PIU' AMMACCATURE: da 5 a 9 ammaccature, se minime e/o lievi; da 4 a 7 ammaccature, se medie e/o notevoli,
- NUMEROSE AMMACCATURE: oltre 9 ammaccature, se minime e/o lievi; oltre 7 ammaccature, se medie e/o notevoli.

Per Astoni di frutta e Vivai di vite

- SINGOLA LESIONE: unica lesione;
- QUALCHE LESIONE: fino a 4 lesioni;
- NUMEROSE LESIONI: oltre le 4 lesioni;
- SINGOLA LACERAZIONE: unica lacerazione;
- QUALCHE LACERAZIONE: fino a 3 lacerazioni,
- NUMEROSE LACERAZIONI: oltre le 3 lacerazioni.



Per i Tralci fruttiferi

- PIU' LESIONI: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- NUMEROSE LESIONI: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- LESIONE RIMARGINATA: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione,
- LESIONE NON RIMARGINATA: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.

Per insalate e radicchi, Bietole da Coste e spinaci da mensa e da industria, sedano

- LESIONI LIEVI: interessanti un terzo delle foglie
- LESIONI MEDIE: interessanti la metà delle foglie
- LESIONI GRAVI: interessanti oltre la metà delle foglie

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE MAIS

PIEGATURA: perdita di perpendicolarità del culmo rispetto al suolo.

Viene classificata come:

-Piegatura media: il culmo si presenta con angolo di piegatura rispetto al suolo maggiore di 45°;

-Piegatura grave: il culmo si presenta con angolo di piegatura rispetto al suolo minore o uguale a 45°.

SPEZZATURA: rottura del culmo a qualsiasi altezza dal suolo

In base alla tipologia di lesione si distinguono:

-piante spezzate parziali: parte apicale che si spezza rimane parzialmente attaccata alla parte basale della pianta garantendo un flusso linfatico limitato;

-piante spezzate totali: spezzatura tale da dividere nettamente il culmo in più parti, determinando la compromissione totale del flusso linfatico

NON RACCOGLIBILITA': tutto ciò che è posto al di sotto dell'asse di raccolta delle macchine operatrici.

Per i mais destinati alla raccolta della cariosside, vengono considerate non raccogliibili le spighe poste al di sotto dell'asse di taglio della macchina operatrice. Vengono considerate raccogliibili le spighe la cui altezza misurata dal punto di colto risulta maggiore di 30 cm.

Per i mais destinati alla raccolta dell'intera pianta (mais da insilaggio, biomassa, pastone), viene considerata non raccogliibile tutta la biomassa vegetale posta al di sotto dell'altezza di taglio della macchina operatrice convenzionalmente stabilita nell'altezza misurata dal punto colto minore di 20 cm.

DEFOGLIAZIONE: lesioni/asportazioni totali o parziali a carico dell'apparato fogliare. Oltre ai danni al lembo fogliare vengono considerati anche gli eventuali danni totali o parziali a carico della nervatura centrale della foglia



COLPI SULLA SPIGA: lesioni a carico della spiga, sono comprese le lesioni a cariossidi, tutolo o sete fiorali

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE CEREALI DA BIOMASSA E INSILAGGIO

NON RACCOGLIBILITA': tutto ciò che è posto al di sotto dell'asse di raccolta delle macchine operatrici.

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE UVA DA VINO

ACINI ILLESI: Si considerano illesi gli acini che non hanno subito traumi, o che hanno subito traumi talmente irrilevanti da non aver alterato il valore mercantile del grappolo.

ACINI CON ALTERAZIONE CROMATICA DELL'EPICARPO: trauma che comporta una variazione di colore dell'epicarpo dell'acino.

ACINI CON AMMACCATURA: compressione della superficie dell'acino senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti

ACINI CON DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione dell'acino

ACINI CON LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

ACINI CON LESIONE NON RIPARATA: si considera non riparata la lesione con rottura dell'epicarpo, quando il mesocarpo non risulta isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica

ACINI AVVIZZITI: si considera avvizzito l'acino che presenta un calo di peso.

ACINI SECCHI: si considera secco l'acino che, in seguito alla lesione non riparata, risulta totalmente disidratato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(norme che regolano l'assicurazione in generale)

Premessa:

le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale (PGRA) vigente.

L'Assicurato, con la firma della Polizza di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni di Assicurazione.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della Polizza di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c/c.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione della Polizza d'Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.

mod. CGA-2025-IND-ST-AG: Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (*Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*);
- Frequenza (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- Accessorie (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*).

Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia, se è stato pagato il premio, indennizza il danno da **mancata resa quantitativa**, oltre all'eventuale **danno di qualità**, se espressamente previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, conseguente al verificarsi di avversità atmosferiche (quali: *Alluvione, Gelo-Brina, Siccità, Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte, Sbalzo Termico, Vento Caldo, Colpo di Sole e Ondata di Calore*), **purchè detti eventi risultino assicurati nella Polizza di Assicurazione e purchè siano previsti nel PGRA.**

La garanzia copre il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un ciclo produttivo. La copertura assicurativa deve ricomprendere l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura vegetale, come risultante nel Piano di Coltivazione; la produzione oggetto di copertura assicurativa deve essere quella realmente ottenibile da tali superfici. Tale obbligo si applica a livello di specie ovvero, per le coperture permanenti a livello di Occupazione del suolo.

Il contratto non si intende rinnovato tacitamente.

Esclusivamente per i prodotti Uva da Vino, Uva da Tavola, Drupacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Noci, Nocciole per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato massimo della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE - FICHI - CACHI	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	20% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	50% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	80% DELLA PIENA PRODUZIONE
5° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
DRUPACEE - ACTINIDIA	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	70% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE



MANDORLE	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
NOCCIOLE	
1° 2° 3° 4° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
5° ANNO	20% DELLA PIENA PRODUZIONE
6° ANNO	40% DELLA PIENA PRODUZIONE
7° ANNO	60% DELLA PIENA PRODUZIONE
8° ANNO	80% DELLA PIENA PRODUZIONE
9° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
NOCI	
1° 2° 3° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	20% DELLA PIENA PRODUZIONE
5° ANNO	40% DELLA PIENA PRODUZIONE
6° ANNO	60% DELLA PIENA PRODUZIONE
7° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
UVA DA VINO	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	80% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE
UVA DA TAVOLA	
1° ANNO	0% DELLA PIENA PRODUZIONE
2° ANNO	30% DELLA PIENA PRODUZIONE
3° ANNO	70% DELLA PIENA PRODUZIONE
4° ANNO	100% DELLA PIENA PRODUZIONE

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti),
- impianti anti pioggia.

Sono compresi in garanzia anche:

- i prodotti identificati dalla denominazione ANIA „SOTTORETE CHIUSA ANTICIPATA “, per i danni da *Grandine* accaduti a **rete non stesa**, fino alle ore 12.00 del **15 maggio** per le Drupacee, **25 maggio** per le Pomacee ed il **31 maggio** per l’actinidia e uva da vino (decorsi tali termini la garanzia deve intendersi sospesa). La garanzia sarà nuovamente operativa nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i prodotti identificati dalla denominazione ANIA “SOTTORETE APERTA” per i danni da *Grandine* accaduti a **rete non stesa** fino alle ore 12.00 del:
 - **15 maggio** per drupacee;
 - **25 maggio** per pomacee;
 - **31 maggio** per actinidia e uva da vino;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso qualora questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa e non siano dovuti alla negligenza, dolo dell’assicurato, o



alla vetustà e usura dell'impianto (l'impianto deve essere montato e mantenuto a regola d'arte con la diligenza del buon padre di famiglia).

Art. 3 – ESCLUSIONI

Oltre quanto espressamente delineato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata, in alcun caso, per danni conseguenti a:

- a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, ad eccezione delle ipotesi in cui il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- c) Carente manutenzione della rete scolante;
- d) innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- f) incendio;
- g) qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- h) errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione e/o mancata esecuzione di pratiche di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati;
- i) malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- j) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- k) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- l) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- m) non puntuale raccolta del prodotto dipendente da qualsiasi tipologia di causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cause atmosferiche, cause di mercato, cause dovute all'indisponibilità di macchine raccogliatrici ecc.);
- n) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per *Eccesso di Pioggia* anche dovuta al ruscellamento del prodotto assicurato;
- o) cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- p) scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari e/o trattamenti con prodotti fitotossici;
- q) danni dovuti alla germinazione delle cariossidi sulla spiga.
- r) Cracking per quanto concerne il prodotto Melograno.

Per quanto concerne la garanzia "*Eccesso di Pioggia*" costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

- s) Cracking: fessurazione/spaccatura interessanti le drupacee e pomacee;
- t) Marcescenze su uva da vino come specificamente delineato nelle Condizioni Speciali
- u) Effetti meccanici su prodotti seminati o trapiantati causati da nubifragio verificatosi nei primi 20 giorni dal trapianto e 30 giorni dalla data di semina;
- v) effetti meccanici causati da nubifragio e precipitazioni di particolare intensità limitatamente alle produzioni (da granella o biomassa o insilaggio) di Frumento tenero, Frumento duro, Orzo e Triticale e Colza Erbai da graminacee, Erbai da biomassa, Sorgo da biomassa o sorgo da insilaggio
- w) Asfissia radicale che determina la morte della pianta per tutti i prodotti.
- x) minor produzione/resa imputabile a scompensi fisiologici conseguenti al manifestarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* ad esclusione delle produzioni arboree, cereali a paglia, leguminose e riso.



Per quanto concerne le garanzie “Colpo di Sole”, “Vento Caldo” e “Ondata di Calore”, costituiscono oggetto di indennizzo solo ed esclusivamente i danni riconducibili a:

Avvizzimenti/appassimenti, scottature e/o allestature a carico del prodotto assicurato.

Art. 4 – EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il rilascio della Polizza di Assicurazione, la quale deve essere debitamente sottoscritta dall’Assicurato.

La sottoscrizione della polizza potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Attraverso l’utilizzo di firma digitale (FEA – FEQ) secondo le procedure delineate dal distributore su direttiva della Compagnia (in tal caso dovrà essere raccolta specifica adesione a procedere secondo tale iter).
- Con firma autografa.

In ogni caso, si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, per la fase fenologica di ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata per ogni singola polizza di Assicurazione decorre:

- per la copertura dei danni causati da Grandine e/o Vento Forte: dalle ore 12.00 del 3° (terzo) giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società, tramite gestionale aziendale
- per la copertura dei danni causati da Siccità, la garanzia decorre: **dalle ore 12.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società**, tramite gestionale aziendale;
- Per la copertura dei danni causati da Gelo-Brina: dalle ore 12.00 del 14° (quattordicesimo) giorno successivo a quello della notifica, a cura dell’intermediario alla società, tramite gestionale aziendale
- per la copertura dei danni causati da tutte le altre avversità: dalle ore 12.00 del 6° (sesto) giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell’intermediario alla Società, tramite gestionale aziendale.

EVENTO	DECORRENZA
GRANDINE-VENTO FORTE	Dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica
SICCITA’	Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica
GELO-BRINA	Dalle ore 12.00 del 14° giorno successivo la notifica
ALTRE AVVERSITA’	Dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica

La data di Notifica deve risultare dalla polizza d’Assicurazione.

In ogni caso, il contratto è valido fin dalla data della sua notifica e la garanzia si considera operante secondo le carenze temporali suddette, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun prodotto.

Per richieste tardive di modifica o di integrazione afferenti a certificati già notificati, la Compagnia si riserva di gestire la decorrenza dei rischi aggiuntivi con date differenti. Tale indicazione si dovrà desumere dalla polizza di assicurazione.

La garanzia Assicurativa, per tutte le avversità, cessa alla fase di maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali.

Art. 5 – COMPILAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE

All’atto di compilazione della documentazione precontrattuale, l’assicurato provvederà a sottoscrivere la polizza.

Nella polizza di Assicurazione dovrà essere riportato quanto segue:



- Nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale/Partita Iva ed indirizzo dell'Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione/ragione sociale, P.IVA, CUAA, e sede se si tratta di Società o di persona giuridica;
- Comune di appartenenza dell'azienda e indirizzo aziendale;
- la dichiarazione circa le produzioni che l'assicurato intende assoggettare a garanzia ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti;
- l'indicazione del valore assicurato, del tasso applicato, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti-Partita delle singole colture individuati catastalmente e/o graficamente tramite coordinate GPS, con relative superfici coltivate (S.A.U.), con indicazione della sezione catastale nei comuni ove presente
- Superficie coltivabile totale in ettari (ha) del Certificato;
- Specie e varietà del Prodotto assicurato;
- Numero delle piante/alberi/arbusti per Partita;
- La dichiarazione della non disponibilità di impianti di irrigazione;
- La presumibile produzione del raccolto espressa in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100kg) ovvero in numero di pezzi per Partita;
- La descrizione esatta dei prodotti, del valore e del prezzo unitario;
- L'avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- Un'apposita dichiarazione a conferma del ricevimento del Set Informativo,
- indicazioni relative al pagamento del premio
- La data di inizio e fine copertura;
- La presenza di polizze integrative non agevolate,
- I riferimenti della Compagnia di Assicurazione.
- Indicazione della campagna di riferimento

L'Assicurato, con la sottoscrizione della polizza di assicurazione, attesta la veridicità e l'esattezza dei dati in esso indicati.

Art. 6 – SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere al valore che si determina moltiplicando le quantità di Prodotto assicurate per il prezzo unitario del Prodotto assicurato

Somma Assicurata = quantità di prodotto assicurato X prezzo unitario del prodotto assicurato

È fatto salvo il diritto dell'Assicurato, in base al disposto di cui all'art. 13: RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA, di richiedere esplicitamente per iscritto o tramite il portale di compagnia, per il tramite dell'intermediario o del contraente, la riduzione della somma assicurata.

Art. 7 – QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia, effettivamente ottenibile al termine del ciclo produttivo dell'annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, su tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune.

L'Assicurato deve mettere a disposizione della società, se specificamente richiesto o, in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Aziendale Assicurata;
- le mappe catastali relative agli Appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale;
- la documentazione comprovante la resa storica come da PAI;

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso.

Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione della polizza di assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che la Produzione Aziendale Assicurata rientra nelle limitazioni previste dai disciplinari suddetti. L'assicurato deve garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici.

Art. 8 – PREMIO

Il premio, comprensivo di imposte se dovute ed afferente sia alla parte agevolata che alle integrative non agevolate, calcolato in base alle avversità assicurate, è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o in rate a seconda di quanto indicato nella polizza di assicurazione.

Il Contraente Assicurato è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite ed indicate dalla Compagnia.

Il premio deve essere pagato direttamente alla Compagnia ed è interamente dovuto anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate (pagamento della prima rata entro 10 giorni dalla notifica del rischio e il saldo entro la data comunicata in polizza).

In caso di pagamento rateizzato il contraente è tenuto a pagare la prima rata di premio, a titolo di acconto, entro i termini indicati in polizza. Con il pagamento della prima rata la copertura assicurativa viene garantita con effetto retroattivo a far data dalla notifica del rischio. In caso di omesso o ritardato pagamento, invece, l'assicurazione resta sospesa fino all'avvenuta ricezione di pagamento che dovrà avvenire entro e non oltre i 5 giorni successivi la scadenza della prima rata come indicato in polizza, decorsi i quali la polizza verrà annullata con effetto retroattivo (alla data di notifica del rischio).

Se non vengono pagate le rate di premio successive alla prima, il pagamento dell'eventuale indennizzo viene sospeso fino ad avvenuto incasso. In ogni caso la Compagnia si riserva di procedere per vie legali per il recupero forzoso della quota restante di premio, incassato il quale, provvederà a versare il quantum maturato a titolo di indennizzo.

Fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del C.C, in caso di mancato pagamento del Premio nei termini stabiliti, la garanzia sarà ritenuta inefficace dalla decorrenza e verrà riattivata successivamente al pagamento del premio, nei termini stabiliti dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA.

CONVERSIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CON CONTRAENZA COLLETTIVA IN POLIZZA DI ASSICURAZIONE CON CONTRAENZA INDIVIDUALE

Nella sola ipotesi di caso di conversione del certificato di assicurazione in polizza di assicurazione a fronte del verificarsi delle condizioni previste nella polizza collettiva, l'assicurato dovrà sostenere totalmente il premio afferente alla sua posizione nelle seguenti modalità:

Il Contraente Assicurato è tenuto a versare il premio o le rate di premio, secondo quanto delineato dalla Compagnia entro e non oltre i 5 giorni successivi alla comunicazione di conversione del certificato in polizza, decorsi i quali la posizione verrà annullata con effetto retroattivo (alla data di notifica del rischio).

Se non vengono pagate le rate di premio successive alla prima, il pagamento dell'eventuale indennizzo viene sospeso fino ad avvenuto incasso. In ogni caso la Compagnia si riserva di procedere per vie legali per il recupero forzoso della quota restante di premio, incassato il quale, provvederà a versare il quantum maturato a titolo di indennizzo.

Art. 9 – SOGLIA

L'assicurazione è operante al superamento di una **Soglia di danno pari al 20%** prevista dalla normativa vigente.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale, i limiti di indennizzo e lo scoperto, previsti per singola partita assicurata secondo quanto disposto dal successivo art. 10 – FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTO.



Art. 10 – FRANCHIGIA LIMITE DI INDENNIZZO E SCOPERTO

L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia, di Limite di indennizzo e scoperto previste nelle Condizioni Speciali di Assicurazione alle quali si rimanda integralmente. Resta salva la possibilità di opzionare franchigie fisse superiori a quelle previste nelle condizioni speciali purchè ciò venga indicato nella Polizza di Assicurazione.

Per danni superiori alle aliquote di Franchigia viene risarcita l'eccedenza.

SCOPERTO PER TUTTE LE PRODUZIONI CON METODO DI COLTIVAZIONE BIOLOGICO

Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 10% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della liquidazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto, saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

Art. 11 – DATI METEOROLOGICI DI AREA

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento, nell'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati e/o ai dati forniti dalla società Radarmeteo, considerando i valori disponibili relativi all'area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, riferendosi pure alla singola partita, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'evento *Eccesso di Pioggia* sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.

Art. 12 – DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO ANTE-RISCHIO)

12.1 Danni anterischio dichiarati (deve effettivamente risultare da una dichiarazione scritta desumibile dai certificati di assicurazione)

È riconosciuto il diritto alla società di autorizzare la copertura in caso di danni anterischio dichiarati nella Polizza di Assicurazione, purchè tali danni siano di lieve entità.

L'assicurato, nell'attestare la presenza di danni anterischio, è tenuto ad indicare con precisione quali partite sono state effettivamente colpite da eventi anterischio. La presenza di danni anterischio dichiarati e l'indicazione delle partite colpite, devono risultare inequivocabilmente nella Polizza di Assicurazione.

L'assicurato con tale dichiarazione prende atto e concorda con la società che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'assicurato prende, altresì, atto che la società si riserva, entro 10 giorni dalla data di notifica del rischio, di annullare dall'origine il certificato stesso qualora riscontri che i danni non rientrano nel concetto di lieve entità.

12.2 Danni anterischio non dichiarati (e quindi non risultano da nessuna dichiarazione scritta desumibile dai certificati di assicurazione)

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia, e non dichiarati, farà formale riserva a favore della società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni provocati da detti eventi atmosferici avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione, il perito, oltre alla formale riserva a favore della società, indicherà sul bollettino di campagna/relazione di perizia entrambe le percentuali di danno (la percentuale di danno complessivo di tutti gli eventi e la percentuale degli eventi anterischio in deduzione).

Qualora l'assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

Per i casi sopraindicati al punto 12.1 e 12.2 il premio è dovuto per intero.

Per tutti i casi sopra indicati si evidenzia che ai fini della determinazione dell'indennizzo gli anterischi non concorrono al calcolo per il raggiungimento della soglia.

Per tutti i casi sopra indicati si evidenzia che ai fini della determinazione dell'indennizzo gli anterischi non concorrono al calcolo per il superamento della franchigia

Art. 13 – RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA

Quando si verifica, sopra una Partita assicurata, la distruzione di almeno il **10%** del prodotto, conseguente ad **eventi diversi da quelli garantiti, o garantiti ma non operanti** come previsto dalle carenze temporali di cui all'articolo 4: EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, l'Assicurato, sempreché la domanda sia presentata (a cura dell'intermediario) **almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta e sia validamente documentata**, e purchè non sia stata rilasciata la relazione di perizia definitiva, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione per detta Partita. Il calcolo della riduzione decorre dalla data di inserimento della domanda sul gestionale di compagnia. La riduzione per gli eventi diversi da quelli garantiti può altresì essere accordata anche successivamente al manifestarsi di uno o più Sinistri per eventi garantiti, purchè per questi ultimi non sia stata rilasciata la relazione di perizia definitiva e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

La Polizza di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati nella Polizza d'Assicurazione.

Limitatamente all'avversità Gelo-Brina il premio è sempre dovuto per intero.

Le domande di riduzione formano parte integrante delle rispettive Polizza di Assicurazione modificando i dati inizialmente previsti con quelli ridotti.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti

Art. 14 – DENUNCIA DI DANNO

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, **limitatamente al prodotto uva da vino**, l'assicurato dovrà, **entro 7 giorni successivi** al verificarsi dell'evento, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla società o tramite l'intermediario di riferimento della società, apposita denuncia.

Per quanto concerne i danni da *Gelo-Brina* l'assicurato dovrà, **entro le 36 ore successive** al verificarsi dell'evento, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza, sempreché dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, presentare direttamente alla Società, o tramite l'intermediario di riferimento, apposita denuncia.

Per quanto concerne i danni da *Grandine e Vento Forte* l'assicurato in caso di sinistro, è tenuto a presentare apposita denuncia, direttamente alla società o tramite l'intermediario di riferimento, **entro 3 giorni successivi al verificarsi dell'evento**, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui ne ha avuto effettiva conoscenza sempreché dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria allorquando ritenga che il medesimo non comporti risarcimento. È espressamente riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall'evento denunciato e comunque prima dell'inizio della raccolta (sempre richiedendolo alla società o all'intermediario).

Per quanto concerne i danni derivanti da altri eventi assicurati, salvo diversi termini eventualmente riportati nelle Condizioni Speciali dei singoli prodotti, l'assicurato, in caso di sinistro, è tenuto a presentare formale denuncia direttamente alla società o anche tramite l'intermediario di riferimento, **entro 3 giorni decorrenti** da quello in cui si è verificato l'evento, esclusi i sabato le domeniche e le festività nazionali, o dal giorno in cui se ne ha avuto effettiva conoscenza sempre che dimostri che ciò gli sia stato precedentemente impedito.

Non è ammesso presentare mera denuncia per memoria.



EVENTO	TERMINE	RICHIESTA	FACOLTA'	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
GELO-BRINA	Entro 36 ore dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI		Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite dal sinistro. L'assicurato non deve raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto all'art. 20 - 21. Deve altresì mettere a disposizione dei periti, se richiesto, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il piano culturale risultante nel fascicolo aziendale, il PAI, nonchè tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione.
		Denuncia per memoria: NO		
GRANDINE E VENTO FORTE	Entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI	È riconosciuta la possibilità di trasformare la mera denuncia per memoria in formale richiesta di perizia purchè ciò avvenga entro e non oltre 20 giorni dall'evento denunciato e comunque prima dell'inizio della raccolta.	
		Denuncia per memoria: SI		
ALTRI EVENTI	Entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI		
ECESSO DI PIOGGIA SOLO PER UVA DA VINO	Entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento	Perizia: SI		
		Denuncia per memoria: NO		
N.B.: L'INADEMPIMENTO ANCHE DI UNO SOLO DI QUESTI OBBLIGHI PUO' COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO				

DENUNCIA DI DANNO D'UFFICIO: la Compagnia si riserva di poter inserire/modificare/chiedere eventuali denunce di danno, per tutti i casi in cui le dichiarazioni in essa contenute risultino incomplete, non veritiere o inesatte o per le quali, in fase di perizia, risulti evidente il nesso causa effetto per un evento non denunciato. La modifica d'ufficio potrà, altresì, essere eseguita per consentire un allineamento amministrativo della pratica.

Art. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO

In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.

L'Assicurato **non potrà** raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA-.

Art. 16 – MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società, anche per il tramite del perito da essa incaricato, con l'assicurato o la persona da quest'ultimo eventualmente designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo ad esso equipollente. Dovrà, altresì, essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti. **Il perito nominato dalla Compagnia a fronte della denuncia di danno, deve intendersi, salvo eventuale modifica comunicata per iscritto, confermato anche per la successiva perizia d'appello.**

È onere dell'assicurato fornire al perito, avanti ad esplicita richiesta, da quest'ultimo eventualmente formulata, tutta la documentazione comprovante la quantità di prodotto a rischio, oltre a fornire e mettere a disposizione di esso le planimetrie catastali relative alle superfici su cui insistono le partite assicurate.

L'inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Art. 17 – MANDATO DEL PERITO

Il perito di cui all'art. 16- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO- deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato, anche con riferimento ai dati meteorologici di area;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, anche attraverso l'utilizzo di immagini satellitari avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- c) accertare, al momento del sinistro, la Produzione in garanzia;
- d) effettuare una verifica telematica del dato planimetrico-catastale, e ciò anche se in presenza delle planimetrie;
- e) accertare, nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- f) accertare se altri beni o colture limitrofe, o comunque poste nelle vicinanze, abbiano subito danni simili;
- g) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'assicurato in ottemperanza a quanto disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA;
- h) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- i) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- j) Procedere alla verifica della corrispondenza tra produzione assicurata e produzione potenziale (al fine di attestare la congruità della produzione assicurata),
- k) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, nelle modalità previste dal successivo art. 18 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA e Art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.
- l) Accertare la titolarità del firmatario

Art. 18 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA

Al fine dell'espletamento del mandato di cui al precedente articolo 17, i periti potranno effettuare, anche in diverse occasioni perizie/rilievi preventive/i:

- atte a verificare lo stato colturale dei prodotti assicurati;
- atte alla georeferenziazione delle produzioni assicurate;
- atte a verificare l'entità dei danni causati dalle avversità in rischio ai prodotti assicurati;
- atte ad accertare l'entità di eventuali danni causati da avversità e/o eventi non in rischio, ai prodotti assicurati.

In occasione dei **rilievi preventivi** i periti potranno redigere una relazione di perizia o bollettino di campagna **di constatazione**, con apposite riserve ed osservazioni che, in tal caso, dovrà essere sottoscritto dal/i perito/i medesimo/i e sottoposto alla firma dell'assicurato o di suo delegato. Nel caso di assenza del soggetto titolato (assicurato o delegato dell'assicurato) o rifiuto o diniego alla accettazione, i periti procederanno con notifica della relazione di perizia/bollettino di campagna (constatazione) mediante Posta Raccomandata A/R o PEC.

Le informazioni riportate sono parte integrante della perizia e verranno riprese dal perito in sede di perizia definitiva.

La firma o la notifica a mezzo Posta Raccomandata A/R o PEC di cui sopra equivalgono a presa visione ed accettazione di quanto riportato nel documento stesso.

Si evidenzia, in ogni caso, che la quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà effettuata solamente in fase di perizia definitiva.

Al termine dei rilievi **definitivi**, il perito provvederà a redigere la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna **definitiva**, con eventuali riserve ed osservazioni dal medesimo formulate. Il perito/i periti è/sono, altresì, tenuto/i a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato/i dal sottoporlo alla firma dell'Assicurato o di suo delegato.

La firma dell'Assicurato o di suo delegato equivale ad accettazione della perizia.



La Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, sia esso di constatazione o definitivo, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia. La società ne tratterrà una copia.

Se il bollettino di campagna/relazione di perizia è sottoscritto digitalmente, (la firma digitale non può essere apposta dal delegato bensì solo dall'assicurato), sia esso di constatazione o definitivo, verrà trasmesso allo stesso a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, la già menzionata Relazione di Perizia/Bollettino di campagna verrà notificata all'assicurato entro i tre giorni (non festivi) successivi alla perizia. La notifica verrà effettuata mediante Posta Raccomandata A/R o PEC, presso il domicilio, ovvero presso la sede dell'Assicurato, come da indirizzo risultante dalla polizza di Assicurazione.

L'assicurato, dalla data di ricezione, ha tempo **tre giorni** (esclusi il sabato, le domeniche e le festività nazionali) per proporre **eventuale appello** (art. 22 - PERIZIA D'APPELLO).

Qualora l'assicurato non si dovesse avvalere delle disposizioni di cui all'art.22 la perizia diviene definitiva per la società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

PERIZIA IN 2 FASI (procedura straordinaria)

La procedura straordinaria di perizia in due fasi è rimessa alla discrezione del perito e si attiva solo se il medesimo, ravvisandone la necessità, redige apposita nota sul bollettino di campagna/relazione di perizia definitiva rilasciata al termine dei rilievi in prima fase.

Al fine di provvedere alla corretta determinazione dei danni, la Compagnia si riserva di eseguire la quantificazione del danno solo a seguito degli accertamenti peritali da eseguirsi sia in fase preventiva sia successivamente alla raccolta del prodotto.

1° fase: da effettuarsi antecedentemente alla raccolta. A fronte di tale rilievo il perito redige e rilascia il bollettino di campagna/relazione di perizia definitivo. Il Perito oltre ad indicare le risultanze di perizia, qualora lo ritenga opportuno, può riservarsi di eseguire una seconda valutazione post raccolta atta a confermare o integrare le percentuali di danno rilevate in tale prima fase. In presenza di tale riserva **l'assicurato**, al fine di consentire la seconda fase della perizia, **si impegna a dare comunicazione (entro 3 giorni dall'ultima raccolta) alla Compagnia per mezzo del proprio intermediario dell'avvenuta raccolta del prodotto.** La Compagnia si impegna, dunque, a prendere contatto con l'assicurato, al solo scopo di fissare l'esecuzione del secondo sopralluogo, **entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.** L'omessa comunicazione da parte dell'assicurato o la distruzione dei residui colturali post raccolta comporta l'impossibilità di eseguire nuova rilevazione con conseguente conferma di quanto rilevato nel corso della perizia definitiva già eseguita in prima fase. La seconda fase non avrà dunque seguito.

Al termine dei rilievi **definitivi in prima fase,** il perito provvederà a redigere il Bollettino di Campagna / relazione di perizia **definitiva**, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate. Il perito/i periti è/sono, altresì, tenuto/i a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato/i dal sottoporlo alla firma dell'Assicurato o di suo delegato.

La firma dell'Assicurato o di suo delegato equivale ad accettazione della perizia.

La Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia. La società ne tratterrà una copia.

Se il bollettino/relazione di perizia è sottoscritto digitalmente, verrà trasmesso all'assicurato a mezzo posta elettronica.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, la già menzionata Relazione di Perizia/Bollettino di campagna verrà notificata all'assicurato entro i tre giorni (non festivi) successivi alla perizia. La notifica verrà mediante Posta Raccomandata A/R o PEC, presso il domicilio, ovvero presso la sede dell'Assicurato, come da indirizzo risultante dalla polizza di Assicurazione.

L'assicurato, dalla data di ricezione, ha tempo **tre giorni** (esclusi il sabato, le domeniche e le festività nazionali) per proporre **eventuale appello** (art. 22 - PERIZIA D'APPELLO).

Qualora l'assicurato non si dovesse avvalere delle disposizioni di cui all'art.22 il dato contenuto in tale perizia diviene definitivo e, in caso di successiva perizia, da svolgersi in seconda fase, fungerà da dato assodato di partenza che potrà essere confermato o eventualmente aumentato.



2° fase da eseguirsi in post raccolta ove, fermo restando il risultato della perizia in prima fase, il perito eseguirà le opportune rilevazioni e potrà confermare i risultati della perizia in prima fase o incrementare i percenti di danno esclusivamente qualora ne dovessero ricorrere i presupposti.

Si evidenzia, in ogni caso, che la quantificazione del danno riportata nel bollettino definitivo rilasciato in prima fase, funge da dato di partenza per la quantificazione dell'eventuale incremento o conferma di danno in post raccolta.

Al termine dei rilievi **definitivi in seconda fase**, il perito provvederà a redigere la Relazione di Perizia/Bollettino di Campagna **definitiva, con eventuali riserve ed eccezioni dal medesimo formulate, a conferma e/o integrazione del precedente bollettino/relazione di perizia rilasciato in prima fase con conseguente chiusura dell'intera procedura.** Il perito/i periti è/sono, altresì, tenuto/i a sottoscrivere personalmente il documento oltre ad essere onerato/i dal sottoporlo alla firma dell'Assicurato o di suo delegato. **La firma dell'Assicurato o di suo delegato equivale ad accettazione della perizia.**

La Relazione di Perizia / Bollettino di Campagna, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'assicurato al momento dell'espletamento della perizia. La società ne tratterrà una copia.

Se il bollettino/relazione di perizia è sottoscritto digitalmente, verrà trasmesso all'assicurato a mezzo posta elettronica.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, la già menzionata Relazione di Perizia/Bollettino di campagna verrà notificata all'assicurato **entro i tre giorni (non festivi) successivi alla perizia.** La notifica verrà mediante Posta Raccomandata A/R o PEC, presso il domicilio, ovvero presso la sede dell'Assicurato, come da indirizzo risultante dalla polizza di Assicurazione.

L'assicurato, dalla data di ricezione, ha tempo **tre giorni** (esclusi il sabato, le domeniche e le festività nazionali) per proporre **eventuale appello** (art. 22 - PERIZIA D'APPELLO).

Qualora l'assicurato non si dovesse avvalere delle disposizioni di cui all'art.22 il dato contenuto in tale perizia diviene definitivo.

Per ogni ulteriore dettaglio si richiama quanto espressamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione (danno di quantità) e di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, procedendo secondo i diversi passaggi:

- 1) stima della produzione indennizzabile;
 - 2) stima della produzione effettiva;
 - 3) stima del danno da mancata resa,
 - 4) stima del danno qualitativo (se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione).
-
- 1) Il valore della Produzione Indennizzabile si stima detraendo dalla Produzione Potenziale e/o Assicurata (se uguale o inferiore alla produzione potenziale) le quantità di prodotto perse per i danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati né assicurabili;
 - 2) Il valore della produzione effettiva si stima attraverso una valutazione del prodotto presente in campo al momento della perizia con riferimento all'epoca di raccolta;
 - 3) Il danno da mancata resa (danno di quantità) si stima, dunque, detraendo dalla Produzione Assicurata o dalla Produzione Indennizzabile (se inferiore alla produzione Assicurata) la produzione effettiva. Il rapporto tra la produzione persa e la produzione assicurata o produzione Indennizzabile (se inferiore dell'assicurata) esprime la percentuale di danno di quantità,
 - 4) Oltre al danno di quantità, se previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalle condizioni speciali per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.

Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti dal quale va detratta la percentuale per eventuali danni ante-rischio di



cui all'art. 12 DANNI VERIFICATESI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA e la percentuale di franchigia, limite di indennizzo e scoperto così come stabilito dall'art. 10 FRANCHIGIA LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTO.

L'indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al Valore della Produzione indennizzabile, con il Limite di Indennizzo indicato all'art. 10 FRANCHIGIA LIMITE DI INDENNIZZO E SCOPERTO.

Art. 20 – RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA

Se il Prodotto colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, è giunto a maturazione, e non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno regolarmente denunciato, è riconosciuto il diritto all'Assicurato di **iniziare o continuare la raccolta**, purchè informi la Società a mezzo PEC, e **purchè lasci, su ogni Partita denunciata, i campioni occorrenti per la stima del danno**, secondo il disposto del successivo art. 21 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto al risarcimento - pari almeno al 3% di ogni Partita assicurata per l'evento *Grandine* e 2/3 di ogni partita assicurata per gli altri eventi. Tali campioni dovranno essere costituiti da una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale, salvo non sia diversamente disposto dalle condizioni speciali e dal successivo articolo 21 - CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DEI CAMPIONI. (i campioni devono formare una diagonale. Non verranno presi in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, quelli siti sui bordi/confini).

Se entro i 5 (cinque) giorni successivi esclusi i sabati, le domeniche e le festività nazionali, alla comunicazione con posta certificata (PEC), la Società omette di prendere contatto con l'assicurato al fine di accordarsi sulla data per la rilevazione del danno, l'Assicurato è in diritto di fare eseguire la perizia da un perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 16 – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO e secondo le norme di cui all'art. 17: MANDATO DEL PERITO e dell'art. 19 – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE purchè la denuncia di danno sia stata presentata nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 14: DENUNCIA DI DANNO.

In tal caso l'Assicurato deve inviare copia della perizia alla Società a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate dalla Società.

Art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI

I campioni previsti dall'art. 20 –RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA – fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della partita per l'evento *Grandine* e 2/3 della partita per tutti gli altri eventi, per i prodotti sottoindicati devono avere le seguenti caratteristiche minimali:

- **Uva da tavola e uva da vino:** per l'evento *Grandine*: almeno due filari passanti per la parte centrale della partita (purchè costituiscano il 3% della partita assicurata); per tutte le altre avversità 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA);
- **Actinidia albicocche, cachi, mele, nettarine, pere, pesche, susine, ciliegie, fragolone e fragoline di bosco, mirtillo, more, lamponi, ribes, melograno, olive da tavola e olive da olio, mandorle, noci e nocciole:** per tutti gli eventi ad esclusione dell'evento *Grandine*: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA, per l'evento *Grandine* una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata;
- **Pomodoro e pomodorino, insalate e radicchi, bietola da coste, spinaci, porri, cipolle, cipolline, aglio e scalogno, cavolfiori, cavoli cappucci, verza, cavolo nero, cetriolo zucchine, melanzane, peperone e peperoncino piccante, carote, sedano, asparagi, patate, zucche, cocomeri, meloni, girasole e colture porta-seme, barbabietola da zucchero:** per l'evento *Grandine*: tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della partita (purchè costituiscano il 3% della partita assicurata), per tutte le altre avversità: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA



- **frumento, triticale, orzo, segale, sorgo, riso, miglio, avena, quinoa, farro, segale, grano saraceno, tritordeum, e mais, colza, erbai** per tutte le avversità compreso l'evento *Grandine*: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA);
- **piselli, fagioli, fagiolini e soia, soia edamame, ceci, cicerchie, lenticchie e favino**: per tutte le avversità ad esclusione della *Grandine*: 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato come indicato al precedente art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA); per l'evento *Grandine* il 3% della partita e/o appezzamento assicurato. Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.
- Per i prodotti non indicati trova applicazione l'art. 20: RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA.

Art. 22 – PERIZIA D'APPELLO

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia di cui agli articoli precedenti, può richiedere l'espletamento della perizia d'appello. **In caso di mancata richiesta nei termini previsti di seguito indicati, il suo diritto si intende decaduto.**

A tal fine, **entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, dalla data di ricevimento (compresa) della relazione di perizia/bollettino di Campagna definitivo**, l'assicurato, anche per il tramite dell'intermediario, deve darne comunicazione alla Direzione della Società mediante PEC, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 16 – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO.

Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, dalla data di ricevimento (compresa) della richiesta di revisione, la Società deve, con le stesse modalità, confermare o modificare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato. **In caso di omessa comunicazione deve intendersi confermato quello nominato nel corso della prima perizia.**

Entro 3 (tre) giorni, esclusi il sabato le domeniche e le festività nazionali, dalla nomina del perito incaricato dalla Società, i periti nominati, dovranno tassativamente incontrarsi per la revisione della perizia.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo i periti dovranno, seduta stante, procedere alla nomina del Terzo Perito al fine di esperire la Perizia di Appello. Il Terzo Perito dovrà, dunque, essere scelto di accordo fra le part. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella polizza collettiva.

A richiesta delle parti il terzo perito deve avere la residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

La Perizia di Appello dovrà in ogni caso eseguirsi non oltre il terzo giorno decorrente dalla data di designazione del Terzo Perito.

Art. 23 – NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA DI APPELLO

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata sollevata richiesta di perizia d'appello, nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata. Qualora il prodotto sinistrato sia giunto a maturazione, egli può comunque iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare, su ogni appezzamento oggetto di appello, i campioni previsti dall'art. 20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITA' DELLA RACCOLTA e art. 21 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI-o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La perizia d'appello non può avere luogo, **qualora l'Assicurato, dopo aver richiesto l'appello, non ottemperi a quanto previsto al precedente comma. In tal caso, infatti, la richiesta si intende decaduta.**

Quando la società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, è riconosciuto il diritto a quest'ultimo di assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 14 - DENUNCIA DI DANNO.



Art. 24 – MODALITÀ DELLA PERIZIA DI APPELLO

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando una nuova relazione di perizia / bollettino di campagna in doppio esemplare, per ognuna delle parti.

La perizia collegiale (in caso di nomina del terzo perito) è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia di appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 25 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato non prima del 15 novembre e non più tardi del 31 dicembre di ogni anno purché l'assicurato sia in regola con il pagamento del premio attinente sia alla parte agevolata che alle eventuali integrative. In caso contrario il pagamento dell'indennizzo sarà sospeso fino ad avvenuto incasso del premio.

Art. 26 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Al momento della compilazione della polizza di assicurazione o anche successivamente, all'atto della presentazione di una denuncia di danno, **l'Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati presso altri assicuratori, ed in tal caso, per quale estensione e misura esiste o è stata richiesta la copertura assicurativa.**

Se comunicata nei termini sopra stabiliti, ai fini della verifica del superamento della Soglia di danno si farà riferimento all'intera produzione aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

La Compagnia si riserva la facoltà di georeferenziare l'appezzamento al fine di individuare la superficie oggetto di contratto.

Art. 27 – ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI

La Società, **senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni**, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche **ripetutamente** suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.

Art. 28 – DECADENZA DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine o effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 29 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE – ERRORI DI CONTEGGIO

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della polizza di assicurazione, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d'appello.



Art. 30 – FORO COMPETENTE

Il Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Art. 31 – NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si rinvia alle norme di Legge attualmente in vigore.

Art. 32 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo PEC alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di **cinque giorni**, esclusi i festivi, dal ricevimento, comunicare all'assicurato il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite Bollettino/relazione di perizia emessa dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art.10 "Franchigia limite di indennizzo e scoperto".

Entro i due giorni successivi dal ricevimento, l'assicurato dovrà comunicare l'accettazione dell'indennizzo offerto.

La mancata accettazione dell'offerta comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso.

CASISTICA CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PRODOTTO (fermo restando il valore dichiarato in polizza)

Qualora l'assicurato, a seguito del sinistro regolarmente denunciato, ritenga di dover procedere alla modifica della destinazione d'uso del prodotto, e quindi di anticipare la raccolta e la rilevazione del danno, ne deve fare apposita richiesta a mezzo PEC alla Direzione della Società, la quale procederà a fissare apposita perizia anticipata volta a stimare il danno, e ciò in deroga a quanto delineato nella Polizza di Assicurazione, al prodotto sulla base della mutata destinazione d'uso come da richiesta sollevata dall'assicurato.

A fronte della perizia anticipata effettuata, la compagnia anche per il tramite del perito dalla stessa incaricato, comunicherà all'assicurato il provento di danno offerto a titolo di indennizzo. In caso di accettazione da parte dell'assicurato si darà seguito al rilascio di un bollettino di campagna/ relazione di perizia definitivo.

In caso di espletamento della procedura di perizia in due fasi, il cambio di destinazione d'uso sarà confermato tramite l'accettazione del bollettino definitivo/relazione di perizia rilasciata in prima fase.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, la garanzia si intende risolta per mutuo consenso.

Si evidenzia sul punto che, in caso di accettazione dell'offerta, è fatto obbligo all'assicurato di eliminare *in toto* l'oggetto assicurato.

La mancata accettazione dell'offerta comporta la rinuncia alla domanda di cui sopra con conseguente mantenimento della destinazione d'uso del prodotto come specificato in origine sul certificato. Tale rilevazione verrà considerata come rilievo preventivo a cui farà seguito il rilascio di un bollettino di campagna/relazione di perizia di constatazione (art. 18: NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA).

Si precisa che non rientra nella casistica del cambio destinazione d'uso l'ipotesi in cui la raccolta del prodotto venga posticipata rispetto alla destinazione d'uso come indicata nel certificato



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INDIVIDUALE AGEVOLATA SULLE RESE LINEA STANDARD

mod. CGA-2025-IND-ST-AG
(ultimo aggiornamento 01/2025)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) vigente.

L'Assicurato, con la firma della Polizza di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato il set informativo (DIP danni, DIP aggiuntivo danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario)

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE LINEA STANDARD

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA STANDARD sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione e valgono se dalla Polizza di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di Prodotto ST (STANDARD).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- **Catastrofali** (*Alluvione, Siccità, Gelo-Brina*);
- **Frequenza** (*Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve*);
- **Accessorie** (*Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico*),
come descritte e definite nelle condizioni generali.

Fermo restando quanto espressamente delineato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, per i singoli Prodotti in garanzia si delinea quanto segue:

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07 Inizio apertura gemme). La garanzia, per tutte le avversità, cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre compreso di ogni anno.

1.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto, nonché il danno indiretto dovuto alla defogliazione causata dalla *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia*, sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 15% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

1.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

1.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è, altresì, previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 1-ST, 2-ST, 3 ST da calcolare sul Prodotto residuo.



Tab. 1-ST - Valutazione del danno di qualità su Actinidia – Actinidia polpa gialla–Actinidia polpa rossa Rischi: Grandine , Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo e Brina TABELLA A

Classe	Descrizione	% Danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Alterazioni lievi all'epicarpo, singola lesione lieve	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media, alterazione media all'epicarpo	30
d)	Singola lesione notevole; più e/o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	60
e)	Più lesioni medie; più e/o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media	80
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Tab. 2-ST - Valutazione del danno di qualità su Actinidia – Actinidia polpa gialla– Actinidia polpa rossa Rischi: Grandine , Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo e Brina TABELLA B

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Alterazioni lievi all'epicarpo, singola lesione lieve	5
c)	Qualche lesione lieve; singola lesione media, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Singola lesione notevole; più e/o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	65
e)	Più lesioni medie; più e/o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media	85
f)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

Tab. 3-ST – Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia – Actinidia polpa gialla, Actinidia Polpa rossa per tutte le tipologie– Rischio Grandine

ACTINIDIA	% di Defogliazione								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
EPOCA DEL SINISTRO*									
	Coefficiente di danno %								
1a giugno	=	9	12	15	18	22	26	28	30
2a giugno	=	10	14	17	20	24	29	32	35
3a giugno	=	12	16	20	24	28	32	36	40
1a luglio	=	10	14	18	22	25	27	32	35
2a luglio	=	8	11	15	17	20	23	25	30
3a luglio	=	6	8	10	12	14	16	20	25
1a agosto	=	5	7	9	11	12	13	15	18
2a agosto	=	4	5	7	8	9	11	13	15
3a agosto	=	3	4	5	6	7	8	9	10
1a settembre	=	1	2	3	4	5	6	7	8
2a settembre	=	1	1	1	1	2	3	4	5
3a settembre	=	1	1	1	1	1	1	1	2

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al Prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedia si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 2 – ALBICOCCHIE, CACHI, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE, CILIEGIE

2.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ad esclusione del *Gelo-Brina*, ha inizio dalla fase fenologica di allegazione. In particolare:

- Ciliegie, Albicocche, Pesche, Nettarine, Susine Mele e Pere: dalla fase fenologica BBCH 69 fine caduta petali;

Per il prodotto Cachi tutte le garanzie decorrono dalla fase fenologica di apertura delle gemme BBCH 01.

La garanzia *Gelo-Brina* per i Prodotti:

Albicocche, Ciliegie, Mele, Nettarine, Pere, Pesche, Susine decorre, invece, dall'inizio della fioritura (BBCH 60).

La garanzia *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, cessa con l'inizio della raccolta. e comunque non oltre il 15 novembre compreso.

Per tutti gli altri eventi la garanzia cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 15 novembre compreso.

2.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

2.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili esclusivamente i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% per tutti i Prodotti nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* manifestatisi in forma singola e/o associata;
- 30% per il Prodotto Ciliegie nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* manifestatisi in forma singola e/o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%



2.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%,

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto, altresì, il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 4-ST, 5-ST, 6-ST, 7-ST 8 ST, 9 ST, 10 ST, 11 ST da calcolarsi sul Prodotto residuo.

Tab. 4-ST - Valutazione del danno di qualità su Albicocche, albicocche da industria e albicocche precoci, Nettarine, nettarine da industria e nettarine precoci, Pesche, Pesche da industria e Pesche precoci, e Susine e susine da industria- Ciliegie e ciliegie da industria -Rischi: *Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo-Brina*
TABELLA A

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche ammaccatura minima	5
c)	Più ammaccature minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	25
d)	Numerose ammaccature minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	70
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Tab. 5-ST - Valutazione del danno di qualità su Albicocche, albicocche da industria e albicocche precoci, Nettarine, nettarine da industria e nettarine precoci, Pesche, Pesche da industria e Pesche precoci, Susine e susine da industria – Ciliegie e ciliegie da industria -Rischi: *Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo-Brina*
TABELLA B

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche ammaccatura minima	5
c)	Più ammaccature minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose ammaccature minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.



Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, tracce di ondulato	5
c)	Qualche ammaccatura lieve, qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	15
d)	Più ammaccature lievi, ammaccature medie, alterazioni notevoli all'epicarpo, deformazione lieve	30
e)	Numerose ammaccature lievi, ammaccature medie, numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole, lesioni lievi non riparate deformazione media	70
f)	Ammaccature notevoli, numerose lesioni medie, più e numerose lesioni notevoli, lesioni medie e notevoli non riparate, frutti distrutti, deformazione grave	100

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, tracce di ondulato	5
c)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature lievi, più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40
e)	Numerose ammaccature lievi; ammaccature medie; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni lievi non riparate deformazione media	75
f)	Ammaccature notevoli; numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; lesioni medie e notevoli non riparate; frutti distrutti, deformazione grave	100

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più ammaccatura minima, tracce di ondulato	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose ammaccature minime; ondulato lieve, alterazione media all'epicarpo	25
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	40
e)	Più lesioni medie: qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media, ondulato notevole	70
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100



Tab. 9-ST - Valutazione del danno di qualità su Mele - Mele club- mele da industria Rischi Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo-Brina TABELLA B

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo; qualche o più ammaccature minime, tracce di ondulato	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose ammaccature minime; ondulato lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
e)	Più lesioni medie: qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media, ondulato notevole	75
f)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Tab. 10-ST - Valutazione del danno di qualità su Pere – Pere precoci, pere da industria Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo-Brina TABELLA A

Classe	Descrizione	% Danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche e/o più ammaccatura minima	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose ammaccature minime, alterazione media all'epicarpo	25
d)	Più e/o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	50
e)	Più e/o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole, deformazione media	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più e/o numerose lesioni notevoli; deformazione grave, frutti distrutti	100

Tab. 11-ST - Valutazione del danno di qualità su Pere – Pere precoci- Pere da industria Rischi: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole, Gelo-Brina TABELLA B

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazioni all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche e/o più ammaccatura minima	5
c)	Qualche lesione lieve; numerose ammaccature minime, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Più e/o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	65
e)	Più e/o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole, deformazione media	80
f)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più e/o numerose lesioni notevoli; deformazione grave, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 3 – FRAGOLONI, FRAGOLINE DI BOSCO

3.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'emissione degli steli fiorali (BBCH 55) e si estingue, ad esclusione dell'evento *Vento Forte*, progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 15 ottobre compreso.

La garanzia *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, cessa con l'inizio della raccolta e comunque non oltre il 15 ottobre compreso.

3.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere indicati oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato:

- a) la tipologia di Prodotto (fragoloni, fragoline di bosco);
- b) la data di trapianto o, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa;
- c) lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla),
- d) la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

3.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto riguarda la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a tre giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia*, *Eccesso di Neve*, *Colpo di Sole*, *Vento Caldo* e *Ondata di Calore*, *Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione*, *Siccità*, *Gelo* e *Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

3.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 12-ST – Valutazione del danno di qualità su Fragoloni e Fragoline di bosco – Rischio: Grandine, Colpo di Sole, Vento Forte		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Singola e/o qualche lesione lievi; deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Singola e/o qualche lesione media; deformazioni medie, alterazione media all'epicarpo	60
d)	Singola e/o qualche lesioni notevoli; deformazioni gravi; frutti distrutti, alterazione notevole all'epicarpo	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 4 – PICCOLI FRUTTI – MIRTILLI, MORE, LAMPONI E RIBES

4.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla fase fenologica dell'allegagione (BBCH 69 fine caduta petali) e cessa con la graduale raccolta del Prodotto. È obbligo dell'Assicurato comunicare alla compagnia, anche per il tramite dell'intermediario, la data di inizio della raccolta, limitatamente alla partita interessata, e ciò a pena di decadenza del diritto all'indennizzo. A partire da tale data la garanzia per il solo evento *Grandine* si estenderà per un massimo di 20 giorni decorsi i quali si intende definitivamente cessata.

Per tutte le avversità la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 15 ottobre (compreso).

4.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

4.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia*, *Eccesso di Neve*, *Colpo di Sole*, *Vento Caldo* e *Ondata di Calore*, *Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione*, *Siccità*, *Gelo* e *Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

4.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.



Oltre al danno di quantità, per i soli prodotti Mirtilli more e lamponi, ad esclusione dunque del ribes, è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 13-ST, da calcolare sul Prodotto residuo

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Singola lesione lieve all'epicarpo e/o alterazione lieve	10
c)	Singola e/o qualche lesione lieve al mesocarpo e/o alterazione media	30
d)	Singola e/o qualche lesione media al mesocarpo e/o alterazione notevole	70
e)	Singola e/o qualche Lesione notevole al mesocarpo e/o lesioni non riparate	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 5 – MELOGRANO

5.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla fase fenologica dell'allegagione (BBCH69).
La garanzia per tutte le avversità cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre compreso.

5.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

5.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte* manifestatisi in forma singola e/o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

5.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.



Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 14-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 14-ST - Valutazione del danno di qualità su Melograno – Rischi: <i>Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole</i>		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, tracce di alterazione all'epicarpo	0
b)	Lesioni e alterazioni lievi all'epicarpo, qualche ammaccatura minima	5
c)	Più ammaccature minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose ammaccature minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 6 –MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE

6.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla fase fenologica di allegagione (BBCH 69 fine fioritura).

Per il solo *Vento Forte* la garanzia cessa all'inizio della raccolta, limitatamente alla partita interessata, e comunque non oltre il 15 ottobre (compreso) che deve essere comunicata alla compagnia, anche per il tramite dell'intermediario, almeno 3 giorni prima dell'inizio della raccolta stessa a pena di decadenza del diritto all'indennizzo.

La garanzia per tutte le altre avversità cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque entro e non oltre il 15 ottobre (compreso).

6.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto.

6.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Limitatamente al Prodotto NOCI, la Società risarcisce il danno di quantità e il danno di qualità avanti il verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i Prodotti mandorle e nocciole la Società risarcisce esclusivamente il danno di quantità.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni di quantità causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia

in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

6.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

6.6 Calcolo del danno

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti oltre al danno di qualità ove espressamente previsto valutato sulla base della tabella 15-ST.

Tab. 15 – ST tabella danno di qualità noce da frutto per i danni da <i>Grandine</i>		
Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso	0
b)	lieve compromissione dell'embrione (gheriglio) (fino al 25%)	40
c)	grave compromissione dell'embrione (gheriglio) (dal 26% al 50%)	80

N.B. frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità, considerando uno scarto fisiologico del 15%

6.7 Adempimenti in caso di danno

In deroga all'art.14 – DENUNCIA DI DANNO– il danno deve essere formalmente comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.

Art. 7 – UVA DA TAVOLA

7.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07 inizio schiusa gemme) e termina con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre (compreso).

La garanzia di qualità da applicarsi sul Prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegagione BBCH 71 e verrà valutata in base alla percentuale di grappoli danneggiati come da tabella 16 ST.

7.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara e difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

7.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia*, *Eccesso di Neve*, *Colpo di Sole*, *Vento Caldo* e *Ondata di Calore*, *Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione*, *Siccità*, *Gelo* e *Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

7.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.



Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 16-ST da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 16-ST - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola –Rischio: Grandine		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
Scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25% fino al 50%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	85

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 8 – UVA DA VINO

8.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07 inizio schiusa gemme) e termina con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre (compreso).

La garanzia di qualità da applicarsi sul Prodotto residuo del danno di perdita di resa, limitatamente al rischio *Grandine*, decorre CONVENZIONALMENTE, per tutte le varietà, dalla fase fenologica di allegazione (BBCH 71) e verrà valutata in base alla percentuale di grappoli danneggiati come da tabelle 17-ST e 18-ST.

8.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto (grappoli) destinato alla vinificazione.

8.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell'avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza conseguente all'*Eccesso di Pioggia*, prima della raccolta, limitatamente al verificarsi dell'evento dalle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente le seguenti date convenzionali di inizio raccolta:

Per i vitigni con epoca di raccolta precoce: **25 agosto**;

Per i vitigni con epoca di raccolta medio precoce: **5 settembre**;

Per i vitigni con epoca di raccolta media: **15 settembre**;

Per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva: **25 settembre**;

Per i vitigni con epoca di raccolta tardiva: **30 settembre**,

La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 delle date convenzionali sopra riportate.

Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche CONVENZIONALI di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l'individuazione dell'epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite

TABELLA RIASSUNTIVA CON EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DI ALCUNI VITIGNI

VARIETA'	RACCOLTA	VARIETA'	RACCOLTA
Aglianico	tardiva	Molinara	medio-tardiva
Albana	media	Montepulciano	medio-tardiva
Aleatico	medio-tardiva	Moscato bianco	medio-precoce
Ancelotta	media	Moscato giallo	Media
Barbera	media-tardiva	Moscato rosa	medio-tardiva
Bombino Bianco	medio-tardiva	Muller Thurgau	medio-precoce
Bombino Nero	medio-tardiva	Nebbiolo	tardiva
Cabernet Franc	medio-tardiva	Negro amaro	media
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva	Picolit	medio-tardiva
Cannonau	medio-tardiva	Pignoletto	Media
Carmènere	media	Pinot bianco	medio-precoce
Chardonnay	precoce	Pinot grigio	precoce
Cigliegiolo	medio-precoce	Pinot nero	precoce
Cortese	media	Primitivo	precoce
Corvina	medio-tardiva	Prosecco	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva	Raboso piave	tardiva
Croatina	medio-tardiva	Refosco	media
Dolcetto	medio-precoce	Ribolla gialla	medio-tardiva
Fortana	tardiva	Riesling italo	medio-precoce
Garganega	media	Riesling Renano	medio-precoce
Incrocio Manzoni	media	Rondinella	medio-tardiva
Kerner	media	Sangiovese	media
Lagrein	tardiva	Sauvignon b.	medio-precoce
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva	Schiava grossa	media
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva	Schioppettino	medio-tardiva
Lambrusco Maestri	medio-tardiva	Solaris	precoce
Lambrusco Salamino	media	Sylvaner	media
Longanesi	medio-tardiva	Syrah	precoce
Malbec	medio-precoce	Teroldego	medio-tardiva
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva	Tocai friulano b.	media -precoce
Malvasia Istriana	media	Traminer aromatico	media
Malvasia Nera	Medio tardiva	Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Marzemino	media	Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Merlot	media	Uva di Troia	tardiva
Veltliner	media	Verduzzo friulano	medio-tardiva
Verdeca	media		

8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

8.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, è previsto il danno di qualità al grappolo, come da tabella che segue

Danno di qualità convenzionale sul grappolo –Rischio: <i>Grandine</i>	
Descrizione	% danno all'acino
Acini illesi	0
Acini con alterazione cromatica dell'epicarpo	5
Acini con ammaccatura e/o deformazione	30
Acini con lesioni riparate	70
Acini con lesioni non riparate, acini avvizziti, acini secchi	90

I danni di qualità da *Grandine* vengono valutati considerando gli acini danneggiati presenti sul grappolo alla raccolta; al danno medio di qualità sui grappoli così valutato verrà CONVENZIONALMENTE applicata la maggiorazione da calcolarsi come da tabelle 17-ST e 18-ST.

I danni qualitativi da *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* vengono valutati CONVENZIONALMENTE considerando una compromissione totale per ogni acino attaccato da marcescenza o avvizzimento.

Tab. 17-ST – Danno di qualità Uva da vino (ex 502) – rischio <i>Grandine</i> Tab. B									
% danno di qualità sui grappoli alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di maggioraz. da applicare sul Prodotto residuo del danno di qualità	0	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60	75

Per i danni intermedi si procede per interpolazione.

Tab. 18-ST – danno di qualità Uva da vino (ex 802 e 902) – rischio <i>Grandine</i> Tab. D										
% danno di qualità sui grappoli alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coeff. di maggiorazione da applicare sul Prodotto residuo del danno di qualità	0	11	19	29	42	50	50	50	50	50

Per i danni intermedi si procede per interpolazione.

8.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui l'evento *Grandine* si dovesse manifestare entro e non oltre le ore 12,00 del 20 luglio e che, per particolare intensità e frequenza di colpi, dovesse provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il perito potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolarsi sul Prodotto residuo secondo i seguenti parametri (Tab. 19-ST):

Tab. 19-ST – maggiorazione del danno di qualità per danni sui tralci fruttiferi – Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Tralci illesi e/o con ammaccature minime	0
b)	Tralci con lesioni al cilindro corticale e/o al cambio	1
c)	Tralci con più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	2
d)	Tralci con numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	3
e)	Tralci con più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	4
f)	Tralci con numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; tralci notevolmente danneggiati	5

- più lesioni: fino a 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- numerose lesioni: oltre 4 lesioni presenti su un tralcio di circa 1 metro;
- lesione rimarginata: non sono visibili i tessuti sottostanti la lesione,
- lesione non rimarginata: sono visibili i tessuti sottostanti la lesione.

La maggiorazione per il danno ai tralci va applicata sul residuo del danno di quantità e qualità calcolati sul grappolo.

Art. 9 – OLIVE DA OLIO

9.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'allegazione (BBCH 69) e termina con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 15 novembre (compreso).

Per il solo *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, la garanzia termina con l'inizio della raccolta e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

9.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda solo il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e idoneo ad essere destinato al frantoio.

9.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

9.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

9.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

9.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 20-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.



Classe	Descrizione	% danno
a)	Illese; qualche ammaccatura minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione lieve all'epicarpo, alterazioni medie all'epicarpo	10
c)	Più lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione media al mesocarpo, alterazioni notevoli all'epicarpo	35
d)	Più lesioni medie al mesocarpo, qualche lesione lieve al mesocarpo non riparata	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo non riparate, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 10 – OLIVE DA TAVOLA

10.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'allegagione (BBCH 69) e termina con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 15 novembre (compreso).

Per il solo *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata, la garanzia termina con l'inizio della raccolta e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

10.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto destinato al consumo da mensa.

10.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

10.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* manifestatisi in forma singola o associata;
- In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico* manifestatisi in forma singola o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*: franchigia 30%;
- Per le avversità *Alluvione, Siccità, Gelo e Brina*, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

10.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola limite 80%,
- *Vento Forte* in forma singola e/o associata a *Grandine* limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

10.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 21-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 21 -ST- Valutazione dei danni di qualità su Olive da Tavola - Rischio: Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Illese, qualche ammaccatura minima, traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Qualche lesione all'epicarpo, qualche ammaccatura lieve, alterazioni lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni all'epicarpo, qualche lesione al mesocarpo, ammaccature medie, alterazioni medie all'epicarpo	40
d)	Più lesioni al mesocarpo, qualche lesione al mesocarpo non riparata, alterazioni notevoli all'epicarpo	70
e)	Più lesioni al mesocarpo non riparate, frutti distrutti.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 11 – POMODORI E POMODORINI DA INDUSTRIA

11.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09 Emergenza) in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa, in ogni caso, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 (centotrenta) giorni dalla data della semina;
- dopo 120 (centoventi) giorni dalla data del trapianto;
- il 30 settembre (compreso) per tutta Italia.

Per richieste tardive con certificati già notificati la compagnia si riserva di gestire la decorrenza dei rischi aggiuntivi con date differenti.

11.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato anche la data di semina o di trapianto.

11.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.



11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

11.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte* il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

11.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 22-ST, 23-ST, 24-ST da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 22-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere –Rischio: <i>Grandine, Colpo di Sole</i>		
Classe	Descrizione	% Danno
a)	Frutti illesi, traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Qualche ammaccatura lieve; frutti con lesioni lievi riparate, alterazione lieve all'epicarpo	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni lievi, alterazione media all'epicarpo, più ammaccature lievi	20
d)	Frutti con lesioni notevoli riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione notevole all'epicarpo, più ammaccature notevoli	55
e)	Frutti con lesioni notevoli non riparate, deformazioni gravi, numerose ammaccature notevoli	70
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 23-ST - Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da pelati – Rischio <i>Grandine, Colpo di Sole</i>		
Classe	Descrizione	% Danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Qualche ammaccatura lieve; frutti con lesioni lievi riparate; deformazioni lievi, traccia di alterazione all'epicarpo	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate; frutti con lesioni lievi non riparate; deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo, più ammaccature lievi	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate; frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo, più ammaccature medie	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate; deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo più ammaccature notevoli	70
f)	Frutti distrutti	100



Classe	Descrizione	% Danno
a)	Frutti illesi; ammaccatura minima	0
b)	Qualche ammaccatura lieve; qualche lesione lieve all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazioni lieve, alterazione media all'epicarpo, più ammaccature medie	50
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole, numerose ammaccature medie	70
e)	Lesioni notevoli al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti più ammaccature notevoli	100

Per le avversità non espressamente indicate nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 12 – POMODORI DA TAVOLA (DA MENSA PER CONSUMO FRESCO)

12.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09 Emergenza), in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente con la graduale raccolta del Prodotto e cessa, in ogni caso il:

- 30 settembre (compreso) per tutta Italia.

12.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

12.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.



12.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

12.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 25-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Ammaccatura minima	5
c)	Qualche ammaccatura lieve; lesioni riparate all'epicarpo, alterazioni lievi	20
d)	Più ammaccature medie; lesioni non riparate all'epicarpo, alterazioni medie	40
e)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi, alterazioni notevoli	65
f)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie	80
g)	Lesioni notevoli al mesocarpo; deformazioni gravi, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 13 - FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO, FRUMENTO TENERO DA SEME E FRUMENTO DURO DA SEME

13.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ad esclusione di *Gelo/Brina ed Eccesso di Pioggia*, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

Limitatamente ai rischi *Gelo-Brina ed Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia, per tutte le avversità, cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque entro e non oltre il 31 luglio (compreso).

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da Granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano all'inizio della maturazione vitrea o piena (BBCH 89) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento Assicurato, hanno raggiunto o hanno superato il già menzionato stadio fenologico.

13.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

13.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

13.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

13.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali

Art. 14 –FRUMENTO, TRITICALE, ORZO E SEGALE A MATURAZIONE CEROSA O BIOMASSA

14.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ad esclusione di *Eccesso di Pioggia e Gelo/Brina*, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

Limitatamente al rischio *Eccesso di Pioggia e Gelo e Brina*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia per tutte le avversità cessa alla fase di maturazione cerosa (BBCH 85) della Granella e comunque entro e non oltre il 31 luglio (compreso)

14.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne il Prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

14.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

14.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

14.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

14.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Danno di quantità in caso di allettamento della coltura: per i casi in cui si verificano allettamenti della coltura legati alle avversità *Vento Forte e/o Eccesso di pioggia* successivi alla fase fenologica BBCH 51 (inizio spigatura) il danno di quantità verrà valutato considerando la quantità di prodotto non raccogliabile

Art. 15 – RISO

15.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, decorre dall'emergenza (BBCH 09) e cessa, ad eccezione di *Vento Forte e/o Eccesso di Pioggia*, con la graduale raccolta del Prodotto e comunque alla data del 10 novembre (compreso).

Per i soli rischi *Vento Forte e/o Eccesso di Pioggia*, limitatamente alla partita interessata, la garanzia cessa all'inizio della raccolta e comunque alla data del 15 ottobre compreso.

15.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

15.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

15.4 Evento Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di *Sbalzo Termico*, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fase fenologica di Fioritura che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.)

15.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

15.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

15.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali.

Art. 16 – MIGLIO, AVENA, QUINOA, FARRO, SEGALE, TRITICALE, GRANO SARACENO e TRITORDEUM

16.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia, per tutte le avversità, cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 settembre (compreso).

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da Granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia e/o Vento Forte* cessano alla fase fenologica di maturazione cerosa (BBCH 85)

16.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

16.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

16.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

Per i Prodotti: Segale, Triticale, Farro e Tritordeum:

- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i Prodotti Miglio, Avena, Quinoa e Grano Saraceno:

- 20% in caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

16.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

16.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali.

Art. 17 - ORZO DA GRANELLA E ORZO DA SEME

17.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia, per tutte le avversità, cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 luglio (compreso).

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da Granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia e/o Vento Forte* cessano alla fase fenologica di indurimento granella (BBCH 87)

17.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

17.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

17.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

17.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

17.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Art. 18 – SORGO DA GRANELLA

18.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia per tutte le avversità, ad eccezione di *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte*, cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Per il solo *Vento Forte e/o Eccesso di Pioggia* la garanzia cessa con l'inizio della raccolta, limitatamente alla partita interessata, e comunque alla fase di inizio maturazione cerosa (BBCH 85) e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

18.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

18.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

18.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e *Vento Forte* tra loro associati

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

18.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

18.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali.

Art. 19 – SORGO DA BIOMASSA E SORGO DA INSILAGGIO

19.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia, per tutte le avversità, cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa (BBCH85) della Granella e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

19.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne il Prodotto ottenuto dalle coltivazioni destinate alla raccolta allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo Prodotto.

19.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

19.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Danno di quantità in caso di allettamento della coltura: per i casi in cui si verificano allettamenti della coltura legati alle avversità *Vento Forte e/o Eccesso di pioggia* successivi alla fase fenologica BBCH 51 (inizio spigatura) il danno di quantità verrà valutato esclusivamente considerando la quantità di prodotto non raccogliabile.

19.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

19.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Art. 20 – MAIS DA SEME

20.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ad esclusione della *Siccità*, decorre dall'emergenza (BBCH 09). Limitatamente all'evento *Siccità* la garanzia decorre dalla BBCH 19 (9 o più foglie dispiegate). Per tutte le avversità la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'apezzamento assicurato, hanno raggiunto o hanno superato il già menzionato stadio fenologico e comunque cessa con l'inizio della raccolta, limitatamente alla partita interessata, e in ogni caso non oltre il 20 ottobre compreso.

20.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di Mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e nel rispetto dei rapporti di coltivazione riportati nella Polizza di Assicurazione.

La descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata, per ciascuna partita, con l'indicazione delle linee coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta-seme e della data di semina.

La garanzia può essere estesa, per il solo danno di perdita di quantità, e a condizioni normali, anche al Prodotto ottenibile dalle piante maschili impollinanti, nel qual caso sul documento contrattuale devono essere indicati separatamente i relativi quantitativi e valori.

20.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

La garanzia riguarda la perdita di quantità riferita al solo Prodotto ottenibile dalle piante femminili porta-seme oggetto dell'incrocio, nonché una maggiorazione per danno di qualità sul Prodotto residuo **limitatamente alle grandinate che si verificano nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura e limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile.**

20.4 Rischio Vento Caldo

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento, più o meno regolare o violento, di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura (BBCH 65), con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna (intendendo la fascia oraria che va dalle ore 05:00 alle ore 22:00), seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna (intendendo la fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 05:00). Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.

20.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

20.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:



- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

20.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali.

Limitatamente alle varietà con porta-seme maschio fertile e, solo nel caso in cui la coltivazione sia stata colpita da *Grandine* nei 30 giorni che precedono e che seguono la fioritura, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul Prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 26-ST

Tab. 26-ST – Tabella di maggiorazione per danno di qualità su Mais da seme -- Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per danni di quantità intermedie si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 21 – MAIS DA GRANELLA

21.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità, ad esclusione della *Siccità*, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

Limitatamente all'evento *Siccità* la garanzia decorre dalla BBCH 19 (9 o più foglie dispiegate).

Per tutte le avversità la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento Assicurato, si trovano o hanno superato il già menzionato stadio fenologico e comunque cessa con l'inizio della raccolta, limitatamente alla partita interessata, e in ogni caso, non oltre il 20 ottobre compreso.

21.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di Mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del Mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo Prodotto.

21.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

21.4 Limiti assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi** (70 x 100Kg) per ettaro.

21.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

21.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

21.7 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Oltre i danni diretti alla spiga, verranno valutati i danni indiretti alla pianta tali da determinare perdita della produzione assicurata.

Nel caso di danni da *Vento forte* il danno di quantità sarà convenzionalmente calcolato come da tabella 27 ST



Tab. 27 ST Valutazione del danno di quantità per danni da Vento forte su MAIS

Stadio	Destinazione d'uso Granella				Destinazione d'uso Insilaggio, Biomassa Pastone			
	Fine levata	Fioritura	Lattea	Cerosa	Fine levata	Fioritura	Lattea	Fine lattea
FASE BBCH AL MOMENTO DELL'EVENTO	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'
	Da BBCH 19 a BBCH 53	Da BBCH 53 a BBCH 69	Da BBCH 69 a BBCH 75	Da BBCH 75 a BBCH 87	Da BBCH 19 a BBCH 53	Da BBCH 53 a BBCH 69	Da BBCH 69 a BBCH 75	BBCH 75
Dritte / illese	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Mediamente piegate >45°	5%	15%	20%	5%	5%	15%	20%	0%
Gravemente piegate <=45°	da 6 a 20%	da 16 a 25%	da 21 a 30%	da 6 a 15%	da 6 a 20%	da 16 a 25%	da 21 a 30%	0%
Piante parzialmente spezzate: compromissione parziale flusso linfatico (la parte spezzata rimane parzialmente collegata al fusto centrale).**	21-100%	26-100%	da 31 a 65%	da 16 a 35%	21-90%	26-85%	da 31 a 65%	0%
Piante spezzate totali o piante non raccogliabili**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<100%

** Per le categorie piante spezzate e/o piante non raccogliabili la valutazione del danno verrà eseguita con una perizia successiva alla raccolta (perizia straordinaria art. 18 CGA) su aree saggio preventivamente individuate nel corso della perizia effettuata in prima fase.

Art. 22 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (Silo Mais) – MAIS DA PASTONE – MAIS DA BIOMASSA

22.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ad esclusione della *Siccità*, decorre dall'emergenza (BBCH 09). Limitatamente all'evento *Siccità* la garanzia decorre dalla BBCH 19 (9 o più foglie dispiegate). Per tutte le avversità la garanzia cessa allo stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento Assicurato, si trovano o hanno superato il già menzionato stadio fenologico e comunque cessa con l'inizio della raccolta limitatamente alla partita interessata, e in ogni caso non oltre il 20 ottobre compreso.

22.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di Mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del Mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo Prodotto e della destinazione del Prodotto.

22.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

22.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di 350 x 100kg per ettaro

22.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

22.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

22.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre i danni diretti alla spiga, verranno valutati i danni indiretti alla pianta tali da determinare perdita della produzione assicurata.

Nel caso di danni da *Vento forte* il danno di quantità sarà convenzionalmente calcolato come da tabella 28 ST



Tab. 28 ST Valutazione del danno di quantità per danni da Vento forte su MAIS

Stadio	Destinazione d' uso Granella				Destinazione d'uso Insilaggio, Biomassa Pastone			
	Fine levata	Fioritura	Lattea	Cerosa	Fine levata	Fioritura	Lattea	Fine lattea
FASE BBCH AL MOMENTO DELL'EVENTO	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'	DANNO DI QUANTITA'
	Da BBCH 19 a BBCH 53	Da BBCH 53 a BBCH 69	Da BBCH 69 a BBCH 75	Da BBCH 75 a BBCH 87	Da BBCH 19 a BBCH 53	Da BBCH 53 a BBCH 69	Da BBCH 69 a BBCH 75	BBCH 75
Dritte / illese	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Mediamente piegate >45°	5%	15%	20%	5%	5%	15%	20%	0%
Gravemente piegate <=45°	da 6 a 20%	da 16 a 25%	da 21 a 30%	da 6 a 15%	da 6 a 20%	da 16 a 25%	da 21 a 30%	0%
Piante parzialmente spezzate: compromissione parziale flusso linfatico (la parte spezzata rimane parzialmente collegata al fusto centrale).**	21-100%	26-100%	da 31 a 65%	da 16 a 35%	21-90%	26-85%	da 31 a 65%	0%
Piante spezzate totali o piante non raccogliabili**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<100%

** Per le categorie piante spezzate e/o piante non raccogliabili la valutazione del danno verrà eseguita con una perizia successiva alla raccolta (perizia straordinaria art. 18 CGA) su aree saggio preventivamente individuate nel corso della perizia effettuata in prima fase.

Oltre al danno di quantità, è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 29-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 29-ST – Valutazione del danno di qualità su Mais Ceroso da insilaggio –Mais da Biomassa– Mais da pastone– Rischio Grandine

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80-100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	8	10	12	14	16	20	25

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità

Art. 23 – MAIS DOLCE

23.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità, ad esclusione della *Siccità*, decorre dall'emergenza (BBCH 09). Limitatamente all'evento *Siccità* la garanzia decorre dalla BBCH 19 (9 o più foglie dispiegate). Per tutte le avversità la garanzia cessa all'inizio della fase fenologica di maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'appezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il già menzionato stadio fenologico e comunque cessa con l'inizio della raccolta limitatamente alla partita interessata, e in ogni caso non oltre il 20 ottobre compreso.

23.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di Mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi e/o di spighe di "Mais dolce" destinato all'industria conserviera. Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo Prodotto.

23.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché una maggiorazione per danno di qualità, da calcolarsi sul Prodotto residuo, **limitatamente alle grandinate che si verifichino nei 30 giorni che seguono la formazione delle cariossidi.**

23.4 Limiti assuntivi

Per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita, s'intende assicurata entro il limite di centodieci centinaia di chilogrammi (110 x 100KG) per ettaro.

23.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

23.6 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.



23.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali

Limitatamente alle coltivazioni colpite da *Grandine* dalla fase BBCH 69 fine fioritura alla fase BBCH 79 fine fase latte, in aggiunta al danno di quantità viene riconosciuta una maggiorazione per danno di qualità da calcolarsi sul Prodotto residuo, determinata CONVENZIONALMENTE in base ai coefficienti riportati nella tabella 30-ST ed operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi.

Tab. 30-ST –Valutazione del danno di qualità su Mais dolce — Rischio <i>Grandine</i>									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 24 – SOIA E SOIA DA SEME

24.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia cessa, per tutte le avversità, ad eccezione del *Vento forte e/o Eccesso di Pioggia*, con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Limitatamente ai rischi *Vento Forte e/o Eccesso di Pioggia* la garanzia cessa con la graduale raccolta del prodotto ovvero al raggiungimento della fase BBCH 80 (Riempimento del Baccello) e comunque non oltre il 30 settembre(compreso).

24.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo Prodotto.

A parziale deroga dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE per il prodotto Soia, la garanzia *Siccità* può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sulla Polizza di Assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

24.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

24.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:



- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

24.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

24.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Art. 25 - SOIA EDAMAME

25.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia cessa per tutte le avversità ad eccezione del *Vento Forte*, con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

Per il solo rischio *Vento Forte*, limitatamente alla partita interessata la garanzia cessa nella fase BBCH 80 (riempimento del baccello) con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 settembre(compreso).

25.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo Prodotto.

25.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

25.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

- 10% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Grandine*;
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi del solo evento *Vento Forte*,
- 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e Vento Forte* tra loro associati.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

25.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

25.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 31 ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 31-ST Valutazione del danno di qualità su Soia Edamame - Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi, Baccelli con lesioni lievi, Baccelli macchiati	0
b)	Baccelli con ammaccature medie e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o lievemente deformati	40
c)	Baccelli con lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	80
d)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 26 – PISELLI

26.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'emergenza (BBCH 09) e cessa all'inizio della fase di sfalcio del prodotto, limitatamente alla partita interessata

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, per il solo Pisello da seme e pisello secco, qualora la pratica colturale preveda la raccolta in tre fasi, sfalcio, essiccamento e trebbiatura in campo, limitatamente al rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, che deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso a pena di decadenza del diritto all'indennizzo mentre per tutti gli altri eventi la garanzia termina all'inizio della fase di sfalcio, limitatamente alla partita interessata, e comunque entro e non oltre il 20 ottobre.

26.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'Assicurato.

Per ogni partita deve essere tassativamente indicata, oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato anche la data di semina.



26.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

26.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

26.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

26.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 32-ST, 33 ST e 34 ST da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 32-ST Valutazione del danno di qualità su Piselli Freschi in baccelli - Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati, semi illesi	20
c)	Baccelli con ammaccature medie e/o lesioni passanti lieviche causino semi macchiati e/o lievemente deformati	60
d)	Baccelli con lesioni medie i e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave.	80
e)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi.	100

Tab. 33-ST Valutazione del danno di qualità su Piselli Freschi sgranato industria - Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati, semi illesi	0
c)	Baccelli con ammaccature medie e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	40
d)	Baccelli con lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/deformazione grave.	80
e)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi.	100



Tab. 34-ST Valutazione del danno di qualità su Piselli da Seme, Secco e Proteico - Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati, semi illesi	0
c)	Baccelli con ammaccature medie e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	30
d)	Baccelli con lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave.	70
e)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Limitatamente al Pisello Fresco in baccelli, in caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 27 – FAGIOLI E FAVE

27.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio dall'emergenza (BBCH 09) e cessa all'inizio della fase di sfalcio limitatamente alla partita interessata.

Limitatamente al Prodotto fagiolo secco, con riferimento al solo rischio *Grandine*, si evidenzia che la garanzia è estesa ai soli fagioli lasciati ad essiccare sul campo, per un periodo massimo di dieci giorni dalla data di sfalcio che deve essere tassativamente comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio dello sfalcio stesso, e ciò a pena di decadenza dell'estensione della garanzia medesima. In tale comunicazione devono essere indicati, con precisione, l'estensione e i dati catastali dell'appezzamento da sfalciare.

La garanzia, per tutti gli altri rischi, cessa all'inizio della fase di sfalcio, limitatamente alla partita interessata, e comunque non oltre il 20 ottobre compreso

27.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'Assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato:

- a) la data di semina;
- b) la destinazione del Prodotto: da industria conserviera, da consumo fresco, da seme secco;
- c) la varietà,
- d) la tipologia varietale: nano o rampicante.

27.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

27.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

27.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

27.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 35 ST; 36 ST; e 37 ST, da calcolare sul Prodotto residuo.



Tab. 35-ST Valutazione del danno di qualità su Fagioli Freschi in baccelli - Fava Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati lievi	20
c)	Baccelli con ammaccature lievi e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	60
d)	Baccelli con, lesioni notevoli e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	100

Tab. 36-ST Valutazione del danno di qualità su Fagioli Fresco sgranato industria Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi, Baccelli con lesioni lievi, Baccelli macchiati	0
b)	Baccelli con ammaccature lievi e/o lesioni lievi passanti che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	40
c)	Baccelli con, lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	80
d)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi.	100

Tab. 37-ST Valutazione del danno di qualità su Fagioli Seme secco, Fagioli secchi nani e Fagioli secchi rampicanti Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danni
a)	Baccelli e semi illesi, Baccelli con lesioni lievi, Baccelli macchiati	0
b)	Baccelli con ammaccature lievi e/o lesioni passanti lievi che causino semi macchiati e/o deformazione lieve	40
c)	Baccelli con lesioni medie e/o passanti che causino qualche seme lesionato e/o deformazione grave	80
d)	Baccelli distrutti o persi e/o lesioni notevoli con semi distrutti e/o persi.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Per il solo fagiolo fresco in baccelli, in caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 28 – FAGIOLINI - FAGIOLINI DA INDUSTRIA

28.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dall'emergenza (BBCH 09) e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre (compreso).

28.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione dichiarata dall'Assicurato, ottenibile da un solo ciclo produttivo, da semine effettuate non oltre il 10 agosto (compreso).

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, per ogni partita l'Assicurato deve tassativamente indicare, oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato anche la data di semina.

28.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

28.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

28.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

28.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 38-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 38-ST Valutazione del danno di qualità su Fagiolini e fagiolini da industria - Rischio Grandine		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Baccelli illesi	0
b)	Baccelli con lesioni lievi e/o deformazioni lievi, baccelli macchiati	30
c)	Baccelli con lesioni medie e/o deformazioni medie	60
d)	Baccelli con lesioni gravi e/o deformazioni gravi	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 29 – CECI – CICERCHIE - LENTICCHIE E FAVINO

29.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, decorre dall'emergenza (BBCH 09).

La garanzia per tutte le avversità cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque entro il 30 settembre.

29.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

29.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

29.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

29.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

29.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Art. 30 – BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

30.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dall'emergenza (BBCH 09) e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre compreso.

30.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne la produzione di radici di Barbabietola destinate all'industria saccarifera.

30.3 Danni assicurati

La Società risarcisce la perdita di quantità di radici, nonché, limitatamente al rischio *Grandine*, il danno di qualità rapportato alla percentuale della defogliazione causata dalla *Grandine*.

30.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine* e/o *Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

30.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

30.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 39-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 39-ST – Valutazione del danno di qualità su Barbabietola da Zucchero — Rischio <i>Grandine</i>									
EPOCA DEL SINISTRO* DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1 ^a GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3 ^a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10
1 ^a SETTEMBRE	=	=	=	=	=	5	6	7	8
2 ^a SETTEMBRE	=	=	=	=	=	=	5	6	6

Per i danni intermedi si procede per interpolazione.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità di radici.

Art. 31 – INSALATE, RADICCHI DA MENSA

31.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina (BBCH 09),
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 novembre compreso

31.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la varietà,
- la data di semina o di trapianto.

31.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

31.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

31.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

31.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 40-ST da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 40-ST - Valutazione del danno di qualità su Insalate e Radicchi da mensa - Rischio Grandine		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Grumi e/o cespi illesi	0
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	15
c)	Lesioni lievi interessanti un terzo delle foglie	40
d)	Lesioni medie interessanti la metà delle foglie	70
e)	Lesioni gravi interessanti oltre la metà delle foglie	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

31.7 Adempimenti in caso di danno

In deroga all'art.14 – DENUNCIA DI DANNO - il danno deve essere comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.

Art. 32 – BIETOLE DA COSTE e SPINACI DA MENSA

32.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia per tutte le avversità si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 novembre compreso

32.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto.

32.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

32.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

32.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

32.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 41-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.



Classe	Descrizione	% danno
a)	Cespi illesi	0
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	10
c)	Lesioni lievi interessanti un terzo delle foglie	40
d)	Lesioni medie interessanti la metà delle foglie	70
e)	Lesioni gravi interessanti oltre la metà delle foglie	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 33 – PORRO PIANTA

33.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 novembre compreso.

33.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la data di semina o di trapianto,
- b) la data prevista per la raccolta.

33.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

33.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 10% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

33.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

33.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 42-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 42-ST - Valutazione del danno di qualità su Porro– LINEA STANDARD Rischio <i>Grandine, Colpo di Sole</i>		
Classe	Descrizione	% di danno
a)	Bulbi illesi, tracce di alterazione	0
b)	Qualche lesione lieve e/o qualche ammaccatura lieve alla prima tunica carnosa, alterazione lieve	20
c)	Più ammaccature medie alla prima tunica carnosa, alterazione media	30
d)	Più lesioni lievi e/o qualche lesione media alla prima tunica carnosa; numerose ammaccature medie alla prima tunica carnosa; qualche lesione lieve alla seconda tunica carnosa, alterazioni notevoli	50
e)	Lesioni notevoli ³ alle tuniche carnose; marcescenza dei bulbi a seguito di lacerazione delle foglie fistolose; bulbi con diametro inferiore a mm 50 conseguente a danni precoci alle foglie fistolose, bulbi distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 34 – CIPOLLE, CIPOLLINE, AGLIO E SCALOGNO

34.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente all'inizio dell'estirpo del prodotto, limitatamente alla partita interessata, e comunque entro il 30 settembre (compreso).

Limitatamente ai rischi *Grandine e Colpo di Sole*, la garanzia è estesa ai bulbi estirpati e lasciati ad essiccare sul campo per un periodo massimo di 8 giorni dalla data effettiva dell'estirpo che deve essere tassativamente comunicata almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'estirpo stesso, e ciò a pena di decadenza dell'estensione di garanzia medesima. In tale comunicazione devono essere indicati, con precisione, l'estensione e i dati catastali dell'appezzamento da estirpare.

34.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la varietà coltivata;
- la data di semina o di trapianto,
- la data prevista per la raccolta.

34.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno da quantità e di qualità subiti dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. In ogni caso sono esclusi i danni da “inverdimento” del bulbo.

Relativamente alla garanzia *Colpo di Sole* verranno risarciti esclusivamente i danni da scottature del bulbo.

34.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

34.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o vento forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

34.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 43-ST, 44 ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 43-ST - Valutazione del danno di qualità su Cipolla, Cipolline e Scalogno – LINEA STANDARD Rischio <i>Grandine, Colpo di Sole</i>		
Classe	Descrizione	% di danno
a)	Bulbi illesi, tracce di alterazione	0
b)	Qualche lesione lieve e/o qualche ammaccatura lieve alla prima tunica carnosa, alterazione lieve	20
c)	Più ammaccature lievi alla prima tunica carnosa, alterazione media	30
d)	Più lesioni lievi e/o qualche lesione media alla prima tunica carnosa; numerose ammaccature medie alla prima tunica carnosa; qualche lesione lieve alla seconda tunica carnosa, alterazioni notevoli	50
e)	Lesioni notevoli alle tuniche carnose; marcescenza dei bulbi a seguito di lacerazione delle foglie fistolose; bulbi con diametro inferiore a mm 50 conseguente a danni precoci alle foglie fistolose, bulbi distrutti	100

Tab. 44-ST - Valutazione del danno di qualità su Aglio - Rischio <i>Grandine</i>;	
Descrizione	% di danno
Teste illese,	0
Numero di bulbilli per testa colpiti ≤ 5	40
Numero di bulbilli per testa colpiti ≥ 5 ; teste distrutte.	90

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 35 – CAVOLO (Cavolfiori, Cavoli cappucci, Verza, Cavolo nero)

35.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa, comunque, alla data del 15 novembre (compreso).

35.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo alla destinazione commerciale.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la data prevista per la raccolta,
- c) la destinazione commerciale del Prodotto.

35.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

35.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

35.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

35.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 45-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.



Classe	Descrizione	% danno
a)	Piante illese	0
b)	Qualche lesione media delle foglie esterne, qualche lesione lieve delle infiorescenze	15
c)	Più lesioni medie delle foglie esterne; qualche lesione media delle infiorescenze, deformazioni medie delle infiorescenze	40
d)	Più lesioni medie delle foglie mediane; qualche lesione grave delle infiorescenze, deformazioni gravi delle infiorescenze	70
e)	Piante con oltre la metà delle foglie lesionate, infiorescenze distrutte	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

35.7 Adempimenti in caso di danno

In deroga all'art.14 – DENUNCIA DI DANNO – il danno deve essere formalmente comunicato alla Società entro 24 ore dall'evento.

Art. 36 – CETRIOLI e ZUCCHINE DA MENSA

36.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, per tutte le avversità, ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto Assicurato e cessa, comunque, decorsi 100 giorni dalla data di trapianto o 112 giorni dalla data di semina e in ogni caso entro e non oltre il 20 ottobre compreso.

36.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto e quindi idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto.

36.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

36.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)



La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

36.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

36.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 46-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Classe	Descrizione	% danno
a)	Illesi	0
b)	Ammaccatura minima, traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Lesioni lievi all'epicarpo: alterazioni lievi all'epicarpo	10
d)	Lesioni lievi al mesocarpo, deformazioni lievi, alterazioni medie all'epicarpo	25
e)	Lesioni medie al mesocarpo, deformazioni medie; alterazioni notevoli all'epicarpo	45
f)	Lesioni notevoli al mesocarpo, deformazioni gravi	75
g)	Deformazioni gravi, frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 37 – MELANZANE**37.1 Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia per tutte le avversità ha inizio ad avvenuto attecchimento delle piantine.

La garanzia per tutte le avversità si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque secondo le percentuali di Prodotto Assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella tabella 47-ST e in ogni caso non oltre il 30 settembre compreso.

Tab. 47-ST - Gradualità di estinzione della garanzia Melanzane	
Giorni di trapianto	% minima di Prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)
100	20
120	50
135	80
150	100

(*) Per giorni di trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

37.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto idoneo al consumo fresco.

La descrizione del Prodotto Assicurato deve essere tassativamente completata per ogni partita con l'indicazione della data di trapianto.

37.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

37.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

37.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

37.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 48-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.



Tab. 48-ST – Valutazione dei danni di qualità su Melanzane –Rischio: Grandine; Colpo di Sole, Vento Forte.

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Ammaccatura minima	5
c)	Qualche ammaccatura media; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	20
d)	Più ammaccature notevoli, lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni lievi, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	65
f)	Lesioni notevoli al mesocarpo, deformazioni gravi	80
g)	Frutti distrutti	100

Per ammaccatura deve intendersi la compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per i rischi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 38 – PEPERONI E PEPERONCINO PICCANTE

38.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09 Emergenza) in caso di semina,
- dall'attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia per tutte le avversità si estingue progressivamente con la graduale raccolta del Prodotto e, comunque, secondo le percentuali di valore Assicurato da considerare fuori rischio, CONVENZIONALMENTE stabilite nella tabella 49-ST e in ogni caso non oltre il 20 ottobre.

Tab. 49-ST - Gradualità di estinzione della garanzia Peperone e Peperoncino piccante –

Giorni dal trapianto	% minima di Prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio dalla data del trapianto (*)
100	20
120	50
135	80
150	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

38.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni tara malattia o difetto.

Per ogni partita deve essere tassativamente indicata, oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato anche la data di trapianto.

38.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

38.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

38.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 70%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

38.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 50-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 50-ST - Valutazione del danno di qualità su Peperoni e Peperoncino piccante–Rischio: Grandine, Colpo di Sole, Vento Forte.		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi	0
b)	Ammaccature minime senza compressione dei tessuti carnosi, traccia di alterazione all'epicarpo	5
c)	Ammaccatura lieve all'epicarpo con lievi compressioni dei tessuti carnosi; deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Ammaccatura media all'epicarpo con compressioni marcate dei tessuti carnosi; deformazioni medie, alterazione media all'epicarpo	35
e)	Ammaccatura notevole all'epicarpo con compressioni marcate ed estese dei tessuti carnosi, lesioni non passanti il tessuto carnoso, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Lesioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati, frutti distrutti	100

Le lesioni sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 39 – CAROTE DA MENSA, RAPE E BARBABIETOLE DA MENSA

39.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto.

La garanzia per tutte le avversità si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 ottobre (compreso).

39.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco, ottenibile da un solo ciclo produttivo.

Intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, l'Assicurato deve tassativamente dichiarare, per ogni partita:

- la data di semina o di trapianto.

39.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

39.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

39.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

39.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Art. 40 – SEDANO

40.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre ad attecchimento avvenuto delle piantine e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre 31 ottobre compreso.

40.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

40.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

40.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

40.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

40.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 51-ST da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 51-ST - Valutazione del danno di qualità su Sedano- Rischio Grandine		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Grumi e/o cespi illesi	0
b)	Qualche lesione delle foglie esterne	15
c)	Lesioni lievi interessanti un terzo delle foglie	40
d)	Lesioni medie interessanti la metà delle foglie	70
e)	Lesioni gravi interessanti oltre la metà delle foglie	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 41 – ASPARAGI

41.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza del turione e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 31 luglio compreso.

41.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto. dell'anno in corso

41.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

41.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

41.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

41.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Art. 42 – PATATE

42.1 Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza della parte aerea (BBCH 09).

La garanzia per tutte le avversità cessa all'inizio della fase di ingiallimento delle foglie (BBCH 91) e comunque non oltre il 30 settembre compreso

42.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto idoneo al consumo fresco o al consumo industriale

A parziale integrazione dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE per il prodotto patate la garanzia può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul Certificato di Assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

42.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

42.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:

15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte manifestatisi in forma singola e/o associata;

In caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo e Ondata di Calore, Sbalzo Termico manifestatisi in forma singola o associata anche a Grandine e/o Vento Forte: franchigia 30%;

Per le avversità Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

42.5 Limiti d'indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

Grandine e/o Vento Forte, in forma singola e/o associata, limite 70%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a Grandine e/o Vento Forte, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

42.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Verranno indennizzati i tuberi persi o distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, e/o al consumo fresco.

Verranno altresì considerati persi i tuberi che presentano fenomeni di inverdimento (considerando come fisiologica una perdita del 5%)

Art. 43 – ARACHIDI

43.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza (BBCH 09) e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 settembre compreso.

43.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

43.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

43.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)



La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

43.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

43.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 52-ST e 53 ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 52 Valutazione danni di qualità Arachidi Linea Standard – Rischio Grandine									
Epoca del sinistro fasi fenologiche	% di defogliazione								
	<30	40	50	60	70	80	90	100	
	Coefficiente di danno								
Emergenza	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Fase Vegetativa di Levata	=	=	=	1	2	3	4	5	
Fioritura Utile	=	=	1	2	3	4	5	6	
Interramento Ginofori	=	2	4	6	8	10	12	14	
I° Fase Maturazione Sviluppo Baccelli	=	6	10	14	18	22	26	30	
II° Fase Maturazione Accumulo Olio	=	4	8	12	16	20	24	28	
Maturazione di Raccolta	=	2	4	6	8	10	12	14	

Da applicare sul residuo del danno di quantità

Tab. 53 Valutazione danni di qualità Arachidi Linea Standard - Rischio Eccesso di Pioggia										
Epoca del sinistro fasi fenologiche	% di perdita di quantità'									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100	
	Coefficiente di danno									
Emergenza	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Fase Vegetativa di Levata	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Fioritura Utile	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Interramento Ginofori	=	=	4	6	8	10	12	14	16	
I° Fase Maturazione Sviluppo Baccelli	=	5	10	15	20	25	30	35	35	
II° Fase Maturazione Accumulo Olio	=	5	10	15	20	25	30	35	35	
Maturazione di Raccolta	=	=	2	4	6	8	10	12	14	

Da applicare sul residuo del danno di quantità

Art. 44 - COCOMERI E MELONI

44.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina,
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa, comunque:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate dopo 125 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- per le coltivazioni a cielo aperto dopo 130 giorni dalla data di semina e/o trapianto,
- entro e non oltre il 30 settembre per tutte le coltivazioni.

44.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato:

- a) la data di semina o di trapianto,
- b) la tipologia di coltivazione: a cielo aperto, semi-forzata, forzata, a cielo aperto tardiva.

44.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

44.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia, in forma singola o associata.

44.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 70%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

44.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 54-ST, 55-ST da calcolare sul Prodotto residuo



Tab. 54-ST - Valutazione del danno di qualità su Cocomeri – Linea STANDARD-- Rischi: Grandine, Vento forte, Colpo di sole

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, traccia di alterazione all'epicarpo, qualche lesione lieve all'epicarpo	0
b)	Più lesioni lievi all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	15
c)	Numerose lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione media all'epicarpo	40
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo, deformazione media alterazione notevole all'epicarpo	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Tab. 55-ST - Valutazione del danno di qualità su Meloni –Rischi: Grandine, Vento forte, Colpo di sole

		% danno
a)	Frutti illesi, traccia di alterazione all'epicarpo, qualche ammaccatura minima all'epicarpo	0
b)	Più lesioni lievi all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	15
c)	Numerose lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo, deformazione media alterazione notevole all'epicarpo	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 45 – ZUCCHE

45.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio:

- dall'emergenza (BBCH 09) in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

La garanzia, per tutte le avversità si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto, e cessa:

- dopo 160 giorni dalla data di semina,
- dopo 140 giorni dal trapianto;

e comunque entro e non oltre il 15 ottobre per tutte le coltivazioni e tutte le garanzie.

45.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo al consumo fresco o industriale.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del Prodotto

Assicurato:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la tipologia di coltivazione: da consumo fresco, industriale o ornamentale.

45.3 Danni assicurati

La Società risarcisce i danni di quantità e di qualità, subiti dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

45.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%

45.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 70%.

Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

45.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 56-ST, 57-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.



Tab. 56 ST - Valutazione del danno di qualità su Zucche alimentari - Rischi *Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole*

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, qualche lesione lieve all'epicarpo	0
b)	Più lesioni lievi all'epicarpo, traccia di alterazione all'epicarpo	15
c)	Numerose lesioni lievi all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione lieve all'epicarpo	35
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione lieve non riparata al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media, alterazione media all'epicarpo	55
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione media non riparata al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo; deformazione grave, alterazione notevole all'epicarpo	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; qualche lesione grave non riparata al mesocarpo, frutti distrutti	100

Tab. 57 ST- valutazione del danno di qualità su Zucche Halloween e ornamentali - Rischi *Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole*

Classe	Descrizione	% danno
a)	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo	0
b)	Più lesioni lievi all'epicarpo, traccia di alterazione all'epicarpo; Numerose lesioni lievi all'epicarpo, qualche lesione lieve al mesocarpo; Deformazione lieve, alterazione lieve all'epicarpo; Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione lieve non riparata al mesocarpo, qualche lesione media al mesocarpo; Deformazione media, alterazione media all'epicarpo	50
c)	Più lesioni medie al mesocarpo; Qualche lesione media non riparata al mesocarpo; Qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave, alterazione notevole all'epicarpo; Più lesioni gravi al mesocarpo; Qualche lesione grave non riparata al mesocarpo; Frutti distrutti	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del Prodotto che costituisce partita a sé stante.

Art. 46 – PIANTE PORTA-SEME

46.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dall'attecchimento delle piantine trapiantate e dall'emergenza in caso di semina (BBCH09).

La garanzia per tutte le avversità cessa all'inizio della fase di sfalcio, limitatamente alla partita interessata.

In deroga a quanto previsto dall'art.4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio, essiccamento e trebbiatura sul campo degli scapi fruttiferi, per il solo rischio *Grandine* la garanzia è prorogata agli 8 giorni successivi alla fase di sfalcio, la quale deve essere tassativamente comunicata almeno tre, giorni prima dall'inizio dello sfalcio stesso limitatamente alla partita interessata a pena di decadenza del diritto all'indennizzo.

46.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne esclusivamente la produzione di seme avente le caratteristiche merceologiche stabilite dalla vigente normativa ed ottenibile dalla coltivazione portaseme.

Il Certificato di Assicurazione deve tassativamente contenere indicazioni per quanto concerne varietà e ibrido Assicurato.

46.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

46.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia, in forma singola o associata.

Per le avversità Alluvione, Siccità, Gelo e Brina, in forma singola o associata alle altre avversità: franchigia 40%

46.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 70%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

46.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE, delle Condizioni Generali.

Art. 47 – COLZA

47.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dall'emergenza (BBCH 09) e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 15 luglio compreso.

47.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

47.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

47.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

47.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

47.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Art. 48 - GIRASOLE

48.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

Per tutti i rischi la garanzia decorre dall'emergenza (BBCH 09) e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque entro e non oltre il 15 ottobre (compreso).

48.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, Per ciascuna partita la descrizione del Prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.



48.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

48.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

48.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

48.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Limitatamente ai danni cagionati dall'avversità *Grandine e/o Vento Forte* accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di inizio fioritura fino alla raccolta, oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 58 ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

TAB. 58 ST: Valutazione del danno di Qualità Girasole <i>Grandine</i>				
Percentuale perdita di quantità	10-20	21-30	31-40	41 e oltre
Coeff. di danno di qualità sul Prodotto residuo	2	4	5	6

Art. 49 - ERBAI DA GRAMINACEE – ERBAI DA BIOMASSA

49.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre compreso.

49.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

49.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito.



49.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

49.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

49.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Danno di quantità in caso di allettamento della coltura: per i casi in cui si verificano allettamenti della coltura legati alle avversità *Vento Forte e/o Eccesso di pioggia* successivi alla fase fenologica BBCH 51 (inizio spigatura) il danno di quantità verrà valutato esclusivamente considerando la quantità di prodotto non raccogliabile.

Art. 50 – LINO DA FIBRA E CANAPA DA FIBRA

50.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del Prodotto e comunque non oltre il 30 settembre compreso.

50.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

50.3 Danno Assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

50.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia, espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

50.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%;

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

50.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto Assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE

Art. 51 – PIANTE MADRI DI VITI PORTA INNESTI (Talee di porta innesti di vite)

51.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07) e cessa alla caduta delle foglie (BBCH 97) e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

51.2 Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda le Talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

51.2.1 precisazioni

Per ogni partita la descrizione del Prodotto Assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione:

- a) della varietà ovvero dell'incrocio;
- d) del numero di ceppi,
- e) coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

51.2.2 Talee

Le Talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di Talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm,
- c) lunghezza di 40 cm circa.

51.3 Danno Assicurato

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

51.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% per il rischio *Grandine e/o Vento Forte* in forma singola e/ o associata.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

51.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

51.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 59-ST, 60-ST da calcolare sul Prodotto residuo.



Tab. 59-ST - Valutazione del danno di qualità su Pianta di Viti Madri di porta innesti –Rischio Grandine – TABELLA A

Classe	Descrizione	% danno
a)	Talee illese e/o con ammaccature lievi	0
b)	Qualche e/o più lesioni al cilindro corticale e/o al cambio, singola lesione rimarginata al cilindro centrale	5
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, Talee totalmente danneggiate	100

Tab. 60-ST - Valutazione del danno di qualità su Pianta di Viti Madri di porta innesti Rischio Grandine – TABELLA B

Classe	Descrizione	% danno
a)	Talee illese e/o con ammaccature lievi	0
b)	Qualche lesione al cilindro corticale e/o al cambio	5
c)	Singola lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	50
e)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo, Talee totalmente danneggiate	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 52 – VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e Franche di vite in vivaio)

52.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'attecchimento dell'innesto Talea o della Talea franca, comprovato dalla presenza di radici vitali di neoformazione, e comunque non prima di dieci giorni dalla data di trapianto. La garanzia cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

52.2 Prodotto Assicurato

La garanzia è prestata per innesti Talea (Barbatelle innestate) e Talee franche (Barbatelle franche) rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;

- per gli innesti Talea, la combinazione di innesto (vitigno e porta-innesto);
- per le Talee franche, il porta-innesto,
- coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

Gli **innesti Talea** (Barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto ed almeno un germoglio vitale.
Le Talee franche (Barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.

52.2.1 Quantitativo massimo assicurabile

Il quantitativo assicurabile per partita, non può essere superiore al numero di Barbatelle ottenibili rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa, e comunque non può essere superiore alla percentuale massima dell'85% del numero di innesti Talea o Talee franche trapiantate.

52.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità.

52.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

52.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

52.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 61-ST da calcolare sul Prodotto residuo.



Classe	Descrizione	% danno
a)	Barbatelle illese e/o con ammaccatura minima (*)	0
b)	Qualche Lesione interessanti il cilindro corticale e/o il cambio della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	10
c)	Qualche lesione interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	50
d)	Qualche Lacerazione interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale della porzione di tralcio in cui sono presenti le prime tre gemme fertili (*)	75
e)	Per Barbatelle Innestate: percosse sul punto di innesto compromettenti la saldatura dei bionti; asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; Barbatelle distrutte (*) . Per Barbatelle franche: asportazione dei germogli e assenza di ricacci lignificati; Barbatelle distrutte (*)	100

(*) In presenza di più tralci vitali e ben lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta il coefficiente di danno di minore entità.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 53 – VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (astoni di specie da frutto in vivaio)

53.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità ha inizio dalla apertura delle gemme (BBCH 07) e cessa il 30 novembre (compreso).

53.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne unicamente gli astoni di un anno ottenuti con porta-innesto di età non superiore a due anni, mercantili e immuni da ogni malattia, tara o difetto. Oltre alla descrizione del Prodotto Assicurato, per ogni partita devono essere tassativamente indicati:

- porta-innesto;
- specie,
- varietà.

53.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

53.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

53.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.
 per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

53.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 62-ST, da calcolare sul Prodotto residuo

Tab. 62-ST - Valutazione danni su Vivai di piante da frutto (Astoni di specie da frutto in vivaio) – rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Astoni illesi	0
b)	Qualche lesione interessante il cilindro corticale	5
c)	Qualche lesione al cilindro centrale rimarginata	15
d)	Numerose lesioni al cilindro centrale rimarginate; qualche lesione al cilindro centrale non rimarginata, qualche lacerazione ai rami anticipati	30
e)	Numerose lesioni al cilindro centrale non rimarginate; qualche lacerazione al cilindro centrale rimarginata; numerose lacerazioni ai rami anticipati, Astoni con sveltamento apicale.	65
f)	Qualche lacerazione al cilindro centrale non rimarginata, Astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo	80
g)	Numerose lacerazioni al cilindro centrale non rimarginate, Astoni stroncati	100

**N.B. Si considerano solo le lesioni che interessano l'asse centrale dell'Astone.
 Le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.**

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 54 – NESTI DI VITE CERTIFICATI

54.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dalla apertura delle gemme (BBCH 07) e cessa alla caduta delle foglie (BBCH 97) e comunque non oltre il 30 novembre (compreso).

54.2 Prodotto Assicurato

La garanzia concerne i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia tara o difetto ed utilizzabili per produrre Talee innestate. I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e con i corrispondenti cm. 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.

Per ogni partita la descrizione del Prodotto Assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione del vitigno e del numero di ceppi per vitigno e le coordinate GPS della partita assicurata (solo se espressamente richiesto).

54.3 Danni assicurati

Avanti al verificarsi di uno o più eventi garantiti, la Società si obbliga a risarcire il danno di quantità eventualmente subito oltre al danno di qualità ove espressamente previsto.

54.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.
 Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi anch'essi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, l'aliquota della franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

54.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e/o Vento Forte*, in forma singola e/o associata, limite 80%.

Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento Forte*, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata.

54.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE.

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 63-ST, da calcolare sul Prodotto residuo.

Tab. 63-ST - Valutazione del danno di qualità su nesti di vite – Rischio <i>Grandine</i>		
Classe	Descrizione	% danno
a)	Nesti illesi, nesti con qualche lesione al cilindro corticale	0
b)	Nesti con lesioni cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo	50
c)	Nesti con lesioni non cicatrizzate al cilindro centrale e/o al midollo, nesti con gemme accecate	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 55 LUPPOLO

55.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre dall'emergenza (BBCH 09)

La garanzia per tutte le avversità cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre compreso

55.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

55.3 Danno assicurato

La Società risarcisce il danno di quantità, subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

55.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 15% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte*.

Per i danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* in forma singola o associata agli altri eventi in garanzia, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

55.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, limite 80%
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

55.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali.

Art. 56 LAVANDA

56.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 31 agosto compreso.

56.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

56.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

56.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione/Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 30% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi in garanzia, in forma singola o associata.

56.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, 70%;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

56.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'Art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni generali.

Art. 57 BASILICO

58.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità decorre alla fase di attecchimento trapianto e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque non oltre il 20 ottobre compreso.

57.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il Prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto.

57.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

57.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al:20% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* manifestatisi in forma singola e/o associata;30% nel caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*.

57.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, 80%;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

57.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'Art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni generali.

Art. 58 PIOPPI A DIMORA

58.1 Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia per tutte le avversità cessa il 30 novembre compreso

58.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda unicamente il prodotto mercantile, piante di pioppo, sane, potate regolarmente, immuni da attacchi parassitari che ne compromettano la stabilità, allevate con sesti regolari in pioppeti specializzati, di età compresa tra il terzo ed il decimo anno di impianto.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato mercantile assicurato, nel certificato, per ogni partita deve essere tassativamente indicato il numero di piante, il clone allevato, l'età del pioppeto, la data di trapianto (primaverile o autunnale) e l'anno previsto per il taglio.

58.3 Danni assicurati

La Società risarcisce il danno di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

58.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sulla Polizza di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al: 15% nel caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi *Grandine e/o Vento Forte* manifestatisi in forma singola e/o associata; 30% nel caso di danni dovuti al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* in forma singola e/o associata anche a *Grandine e/o Vento Forte*.

58.5 Limiti di Indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto della franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine e Vento Forte*, in forma singola o associata, 60%;
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto della franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

58.6 Calcolo del danno

Il danno per perdita di quantità subito dal Prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, si determina ai sensi dell'Art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni generali.

Art. 59 - CLAUSOLA DI CHIUSURA

Limitatamente ai Prodotti non citati si procede alla sola stima della perdita di resa ex art. 19



Bibliografia BBCH

ACTINIDIA: [FASI FENOLOGICHE BBCH KIWI \(ersa.fvg.it\)](http://ersa.fvg.it)

CACHI: [Codification and description of growth stages in persimmon \(Diospyros kaki Thunb.\) using the extended BBCH scale - ScienceDirect](#)

MANDORLE: [Phenology-standard-for-Almonds-27June-2018.pdf \(australianalmonds.com.au\)](http://australianalmonds.com.au)

NOCCIOLE: [Development of a uniform phenology scale \(BBCH\) in hazelnuts - ScienceDirect](#)

NOCI: <https://doi.org/10.1111/aab.12408>

ALTRI PRODOTTI PER I QUALI E' INDICATA LA BBCH: [BBCH English \(politicheagricole.it\)](http://politicheagricole.it)

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’assicuratore in caso di Sinistro” si precisa che, in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto nei termini e nei modi indicati, per ciascuna sezione, nelle Condizioni di Assicurazione.

Il diritto dell’Assicurato all’Indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto dal quale deriva il diritto all’Indennizzo medesimo ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile “Prescrizione in materia di assicurazione”.

Una volta ricevuta la documentazione e valutato il danno la compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo nei termini e alle condizioni convenute con il contraente.

AVVERTENZA:

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda ai capitoli 12 (danni verificatisi prima della decorrenza della garanzia (danno Ante-rischio); Art. 14 (denuncia di danno); art. 15 (Obblighi dell’assicurato in caso di danno); art. 16 (modalità per la determinazione del danno) ed art. 25 (pagamento dell’indennizzo).

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei sinistri possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- **ALLA COMPAGNIA**

vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede secondaria Italia
Viale del Commercio 47 scala B2
37135 Verona (VR)
Ufficio Reclami
C.A._Dott.ssa Anna Signorini

A mezzo Fax: 045/8062108

Oppure

A mezzo mail: reclami@vh-italia.it

Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario indicare:

- N. di polizza;
- nome, cognome e domicilio del reclamante; con eventuale recapito telefonico;
- chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;

- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Viene di seguito riportato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Impresa” come suggerito dall’IVASS:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12643/Allegato1_Guida%20ai%20reclami.pdf

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di **45 giorni** dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.

- **All’IVASS**

vanno indirizzati i reclami:

aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo, da parte della Compagnia, degli Intermediari da essa incaricati e dei Periti Assicurativi da essa incaricati; oltre ai casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,

Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06/42.133.745/353

corredando l’esposto della documentazione relativa all’eventuale reclamo trattato dalla Società.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell’IVASS, che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Si evidenzia che in relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti.

Viene di seguito indicato il link al Fac simile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’IVASS medesimo:

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf

D. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, o qualora dovessero insorgere eventuali controversie sull’ammontare del danno, il contraente o gli aventi diritto hanno la facoltà di richiedere la nomina di periti secondo le modalità di cui agli artt. 17 mandato del perito, 18 norme per l’esecuzione della perizia, 22 perizia d’appello, 23 norme particolari per la perizia d’appello e 24 modalità della perizia d’appello. Resta, in ogni caso, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, ma prima gli aventi diritto devono comunque avviare, con l’assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di mediazione (disciplinato dal D.lgs 04/03/2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un organismo di mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Il **foro competente**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione deve intendersi quello di **Verona**.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) La/Vi informiamo di quanto segue:

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la società Vereinigte Hagelversicherung VVaG con sede in Wilhelmstrasse 25 D-35392 Giessen, Tel: +49 64179680, Fax: +49 64179680, e-mail: direktion@vereinigte-hagel.de

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO)

In caso di domande in merito al trattamento dei dati Vi invitiamo a rivolgervi all'RDP della Vereinigte Hagelversicherung:

per posta:

VereinigteHagel
Wilhelmstrasse 25
D-35392 Giessen

Per mail:

datenschutzbeauftragter@vereinigte-hagel.de

BASE LEGISLATIVA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il Cliente che assicura la produzione delle proprie colture deve comunicare i dati personali alla Compagnia Vereinigte Hagelversicherung. Tali dati costituiscono oggetto di trattamento.

I dati personali forniti verranno trattati nei sistemi IT di Vereinigte Hagelversicherung VVaG sede legale e sede secondaria Italia, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) Per l'espletamento degli obblighi precontrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili. I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione agli obblighi normativi (quali ad esempio vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il titolare, oltre che per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare anche per la gestione di contenziosi e precontenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale ecc.

PREVIO CONSENSO FACOLTATIVO E SPECIFICO DELL'INTERESSATO:

- b) per finalità di marketing e commerciali effettuate dal titolare: con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (di cui all'art. 130 I e II comma del codice Privacy tramite attività svolte con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono – anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti quali ad esempio: posta elettronica, fax messaggi, tipo sms o mms o altro, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network, ai fini ad esempio di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
- c) per finalità di profilazione commerciale effettuata dal titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base alle analisi dei suoi



- bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche;
- d) per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (come editoria, servizi finanziari bancari e assicurativi ecc);
 - e) per finalità di marketing di altre società del gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ai quali il titolare può comunicare i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing per i quali riceverà dagli stessi, quali titolati autonomi di trattamento una separata informativa;
 - f) per finalità di marketing del suo intermediario di riferimento al quale il titolare potrà comunicare i dati. L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato comunicazione commerciale, promozione commerciale, per le quali riceverà dagli stessi, quali titolati autonomi di trattamento una separata informativa.

Per dato personale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del GDPR, deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale.

Per quanto concerne la base legislativa viene delineata dall'art. 6 del GDPR.

Art. 6 GDPR N. 1B)

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (ad esempio redazione della polizza assicurativa, calcolo del premio, quantificazione del danno, dati bancari per eventuali pagamenti indennitari ecc.).

Art. 6 GDPR N. 1 C)

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Tali obblighi legali possono risultare da Regolamenti Europei e Leggi dello Stato (es: obblighi civili, obblighi di conservazione secondo disposizioni commerciali e tributarie ecc.)

Art. 6 GDPR N. 1 F)

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali.

Esempi:

- Per far valere diritti;
- Conduzione di un processo e difesa in una vertenza;
- Per garantire il funzionamento e la sicurezza dell'IT;
- Verifica e ottimizzazione di processi ed elaborazioni dati elettronici;
- Per raccogliere ed elaborare dati interni alla Compagnia e per la revisione interna;
- Per redigere statistiche e analisi;
- Per calcolare premi.

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 GDPR per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque

automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Cliente.

Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati.

L'art. 4.2 GDPR definisce trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali o insieme di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati personali possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti:

- ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; Intermediari iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi tenuto dall'Ivass ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti (per procedere alla rilevazione del danno), società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o postali; Organismi associativi (ANIA) e Consortili propri del settore assicurativo; IVASS, MASAF, CONSAP, ISMEA (Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Consorzio Italiano di Coriassicurazione ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, comunicazione all'Anagrafe Tributaria, Consorzi di Difesa, società di Revisione Legale, Magistratura, Forze dell'Ordine etc.). I dati potranno, altresì, essere comunicati a fornitori di sistemi di incasso e pagamento ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ed in particolare del pagamento dei premi e dei sinistri legati alla stipulazione della polizza ed al pagamento degli indennizzi.
- I dati possono, inoltre, essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge), nonché a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di Legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai clienti;
- i dati possono infine essere comunicati ad altre società appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza quali autonomi titolari del trattamento, ai fini dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'interessato.
- Le istituzioni per l'organizzazione e la realizzazione di programmi di sovvenzioni.

DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati dal titolare. I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario

all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari.

Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di dieci anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Per finalità di marketing, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso.

Per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati). I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e, ove si rendesse necessario, verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della protezione dei dati della Vereinigte Hagelversicherung VVaG.

L'art. 15 del GDPR delinea i seguenti diritti:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3 comma 1 GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;



Ha, altresì, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Le ricordiamo che, relativamente al trattamento effettuato dal Suo intermediario, in qualità di Titolare autonomo, potrà esercitare i suddetti diritti riconosciuti dalla normativa privacy nei confronti dell'intermediario medesimo, con le modalità indicate nel distinto e separato modulo di informativa e consenso dallo stesso fornitoLe.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti, si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento dei dati particolari necessari all'instaurazione e alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per i trattamenti facoltativi è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o al mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il titolare e per le altre società del gruppo, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopra descritte ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurative e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235

I-37135 Verona Viale del Commercio, 47, Scala B2

Telefono: +39 045 8062100, Fax: +39 045 8062108

www.vh-italia.it, e-mail: info@vh-italia.it

[PEC: vereinigtehagelversicherung@legalmail.it](mailto:vereinigtehagelversicherung@legalmail.it)

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380

Sede legale e direzione generale:

D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25

Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222